

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Emilia-Romagna**

**BOLLETTINO UFFICIALE**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

**Parte seconda - N. 154**

**Anno 55**

**20 giugno 2024**

**N. 193**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 GIUGNO 2024, N. 1046**

- N.1046/2024 - D.Lgs. 99/2004 e ss.mm.ii. - Riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - IAP - approvazione Indicazioni Operative ed Allegati tecnici per riconoscimento e rilascio certificazione

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 GIUGNO 2024, N. 1046

**D.Lgs. 99/2004 e ss.mm.ii. - Riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - IAP - approvazione Indicazioni Operative ed Allegati tecnici per riconoscimento e rilascio certificazione**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto Legislativo 22 aprile 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.” e successive modificazioni, che ha tra l’altro:

- introdotto, all’art. 1, comma 1, la figura di imprenditore agricolo professionale (di seguito IAP), stabilendo i requisiti soggettivi e oggettivi ai fini del suo riconoscimento;

- attribuito alle regioni, all’art. 1, comma 2, alle regioni l’accertamento ad ogni effetto del possesso dei requisiti di cui al comma 1, la cui efficacia è estesa a tutto il territorio nazionale;

- il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 101 “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38” che ha apportato modifiche al citato D.lgs. 99/2004;

- la Legge Regionale 15 novembre 2021, n. 15, “Revisione del quadro normativo per l’esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della Legge Regionale n. 15 del 1997 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34)”;

Visto, in particolare, l’art. 2, comma 2, della citata L.R. n. 15/2021 che alla lettera r) individua tra le funzioni amministrative di competenza regionale il rilascio della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

Preso atto:

- che le Indicazioni Operative funzionali al riconoscimento della qualifica di IAP attualmente applicate risalgono al 2005;

- che è opportuno adeguare le citate Indicazioni Operative alla mutata realtà agricola regionale ed alle modifiche normative intervenute, in particolare in materia fiscale, sia nell’ordinamento nazionale che in quello unionale;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto:

- approvare le Indicazioni Operative per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo professionale IAP, nella stesura di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, nonché n. 5 Allegati tecnici, richiamati nelle Indicazioni Operative, anch’essi parti integranti e sostanziali del presente atto;

- stabilire che le Indicazioni Operative di cui al presente atto siano applicate alle istanze di riconoscimento della qualifica di IAP, protocollate a far data dal 1° settembre 2024, per consentire la conclusione dei procedimenti in corso e l’adeguamento dei sistemi informatici;

- prevedere che per le istanze di riconoscimento della qualifica di IAP protocollate anteriormente alla data suindicata continuino a trovare applicazione le precedenti Indicazioni Operative, definite con circolare del 23 novembre 2005;

- disporre che, in relazione alle qualifiche di IAP riconosciute in data anteriore al 1° settembre 2024, i controlli sul mantenimento dei requisiti di cui agli artt. 1, comma 4, e 2, comma 4, del D.Lgs. n. 99/2004 continuino ad essere eseguiti sulla base delle previgenti Indicazioni Operative;

Ritenuto infine di stabilire che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nelle Indicazioni Operative di cui al presente atto, possano essere disposte con successiva determinazione della Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2024-2026. Approvazione.”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della predetta deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato inoltre atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare le Indicazioni Operative per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo professionale IAP, nella stesura di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, nonché n. 5 Allegati tecnici, richiamati nelle Indicazioni Operative, anch’essi parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di stabilire che:

- le Indicazioni Operative di cui al presente atto siano applicate alle istanze di riconoscimento della qualifica di IAP protocollate a far data dal 1° settembre 2024;
- per le istanze di riconoscimento della qualifica di IAP protocollate anteriormente alla data suindicata continuino a trovare applicazione le precedenti Indicazioni Operative, definite con circolare del 23 novembre 2005;
- in relazione alle qualifiche di IAP riconosciute in data anteriore al 1° settembre 2024, i controlli sul mantenimento dei requisiti di cui agli artt. 1, comma 4, e 2, comma 4, del D.Lgs. n. 99/2004 continuino ad essere eseguiti sulla base delle previgenti Indicazioni Operative;

3) di stabilire che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nelle Indicazioni Operative di cui al presente atto, possano essere disposte con determinazione della Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione;

4) di disporre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;

5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.

Regione Emilia-Romagna  
Direzione Agricoltura caccia e pesca  
Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione

## MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) -

### INDICAZIONI OPERATIVE

Sommario

### **Finalità e ambito di applicazione**

#### **La nozione di Imprenditore Professionale Agricolo**

L'imprenditore agricolo ai sensi del D.lgs. n. 228/2001

Le attività connesse

Benefici dello IAP

L'imprenditore agricolo professionale (D.lgs. 99/2004)

#### **Riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale**

Riconoscimento della qualifica di IAP in capo a persone fisiche

Requisito della capacità professionale

Requisito del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola

**Calcolo del parametro tempo per il titolare di impresa agricola individuale e per il socio di società agricola di persone**

**Calcolo del parametro tempo per l'amministratore di società agricola di capitali**

**Calcolo del parametro tempo per il socio amministratore delle società cooperative**

**Calcolo del parametro tempo in caso di attività extra agricole**

Requisito del reddito globale da lavoro

Calcolo del reddito agricolo in caso di avversità atmosferiche o calamità naturali

Riconoscimento della qualifica di IAP per le società di persone, cooperative e di capitali

Riconoscimento della qualifica in assenza dei requisiti

#### **Estensione allo IAP delle agevolazioni previste per il Coltivatore Diretto**

#### **Procedura per il riconoscimento dell'Imprenditore agricolo Professionale**

#### **Mantenimento condizioni previste e controlli**

## **Finalità e ambito di applicazione**

Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 99/2004 viene disciplinata per la prima volta la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) in sostituzione dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP), introdotto dalla L. 153/1975, ormai definitivamente abrogata. La L.R. 15/2021, nel regolamentare l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare, ha attribuito alla Regione la competenza in materia di riconoscimento della qualifica di IAP. Al fine di uniformare le procedure su tutto il territorio regionale ed adeguarle al mutato quadro normativo, si è resa necessaria l'adozione di nuove Indicazioni Operative. Le presenti disposizioni si ispirano a criteri di semplificazione, armonizzazione ed informatizzazione dell'azione amministrativa nonché ai principi attuativi dettati dalla normativa comunitaria e nazionale per la gestione degli interventi pubblici in ambito agricolo.

## **La nozione di Imprenditore Professionale Agricolo**

### **L'imprenditore agricolo ai sensi del D.lgs. n. 228/2001**

La definizione di imprenditore agricolo è contemplata all'art. 2135 c.c., così come modificato dal D.lgs. n. 228/2001, che ne ha esteso la disciplina ad attività precedentemente escluse. Ai sensi della nuova formulazione è considerato imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo
- selvicoltura
- allevamento di animali
- attività connesse alle precedenti.

Per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Tra le attività agricole rientrano, pertanto, anche l'acquacoltura e la coltivazione di funghi.

Si intendono comunque connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c., terzo comma, le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o all'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Il D.lgs. n. 228/2001 ha, inoltre specificato, all'art. 1, comma 2, che "si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 terzo comma del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

Infine, il decreto legislativo ha ulteriormente precisato che l'imprenditore agricolo:

- debba essere iscritto, salvo casi specifici, nella sezione speciale del Registro delle imprese, a fini di pubblicità dichiarativa. Secondo l'articolo 2, infatti, "*l'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione*

*speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile";*

- possa vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, senza le autorizzazioni prescritte per l'esercizio delle attività commerciali, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende nonché i prodotti agricoli e alimentari direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto;
- possa offrire servizi (quali, ad esempio, valorizzazione dei propri prodotti, agriturismo, enoturismo, oleoturismo, etc.) connessi all'attività agricola principale, secondo quanto di seguito meglio specificato.

### **Le attività connesse**

Sono *connesse* le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o all'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Le attività connesse sono associabili alle attività collegate all'attività principale: non sono definibili aprioristicamente, ma sono identificabili sulla situazione aziendale e anche sull'evoluzione della normativa.

Le attività connesse non devono incidere sull'esclusività dell'esercizio dell'attività agricola, ossia non devono snaturare la stessa impresa, e non devono contraddire la sua vocazione agricola.

Fatto salvo per le cooperative, per le quali vi è una diversa identificazione delle attività connesse, direttamente collegata all'intrinseca attività di lavorazioni di prodotti conferiti prevalentemente dai soci, l'attività connessa è tale ove vi sia la prevalenza dell'attività agricola rispetto alle altre attività, permanendo una secondarietà dell'attività connessa rispetto all'attività principale (agricola).

In nessun caso l'attività connessa può assurgere ad attività del tutto autonoma e scollegata dall'attività principale o può snaturare la produzione del reddito aziendale, che deve originare principalmente dalle attività agricole.

Come evidenziato dal comma 2 dell'articolo 1 del D. Lgs. 228/2001, le società cooperative sono imprenditori agricoli se trasformano, manipolano e commercializzano prevalentemente prodotti agricoli e zootecnici propri e dei propri soci, tenendo altresì presente che le medesime cooperative possono anche fornire ai propri soci beni o servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.

L'accertamento della prevalenza conseguirà secondo le indicazioni di cui alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate di analisi del concetto di prevalenza della attività connesse.

Per il raffronto in presenza di prodotti agricoli non direttamente paragonabili (per i quali la condizione di prevalenza andrà verificata confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricole ed il costo dei prodotti acquistati) o per attività intangibili, come fornitura di servizio (sempreché vi sia l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata) si dovrà fare riferimento al tempo di impiego delle attrezzature e delle risorse aziendali, che dovranno permanere in valore superiore al 50% nella gestione aziendale.

A tal fine, la verifica delle condizioni di "normale impiego", previsto dall'articolo 2135 c.c., dovrà riguardare sia la conformità e compatibilità funzionale delle attrezzature o risorse, rispetto alla

tipologia di attività agricola svolta dall'imprenditore, sia all'utilizzo costante delle medesime nell'attività agricola propria dell'imprenditore (facendo ad esempio riferimento anche ai dati contenuti nel fascicolo anagrafico dell'impresa, alle denuncia UMA, alle attività svolte dai dipendenti, ai dati del Piano colturale, etc.).

Per quanto riguarda l'attività di fornitura di servizi svolta dall'imprenditore agricolo, essa non dovrà assumere per dimensione, organizzazione di capitale e risorse umane, la connotazione di attività principale, così come evidenziato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 44/E/2004 del 15 novembre 2004, e secondo le indicazioni in essa contenute, e Circolari esplicative o Risoluzioni definite per attività specifiche.

Infine, il Legislatore è intervenuto, nell'ambito delle attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. e dei prodotti oggetto di queste ultime, introducendo un'ipotesi derogatoria ed a carattere transitorio rispetto alla verifica del criterio della prevalenza sancito dalla norma codicistica circa la provenienza dei prodotti agricoli: gli imprenditori agricoli potranno approvvigionarsi da terzi, anche in misura prevalente (sia sotto il profilo quantitativo che valoristico), dei prodotti legati al comparto agronomico di riferimento, laddove ricorrano ipotesi calamitose o di eccezionale impatto sulla produzione; in ogni caso per un arco temporale non superiore a tre anni.

Tali ipotesi saranno in ogni caso vincolata alla preventiva declaratoria di eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base della relativa proposta deliberata dalla Giunta Regionale e previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi sull'impresa; secondo quanto stabilito dall'art. 6 D.lgs. n. 102/2004.

**Legge n. 234/2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, art.1 comma 988**

*Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli”.*

### **Benefici dello IAP**

Dal riconoscimento della qualifica di IAP discendono diversi benefici fiscali e creditizi, tra cui quelli di seguito elencati:

- Imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e imposta catastale pari all'1% per l'acquisto di terreni qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti se iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. (articolo 2, comma 4-bis, della L. n. 25/2010);
- Iscrizione alle liste previdenziali INPS (articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n. 99/2004 e circolare INPS 85/2004);
- Esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione (articolo 32, comma 1, della L.R. n. 15/2013);
- Diritto a un'indennità aggiuntiva in caso di esproprio (art. 40, comma 4, D.P.R. n. 327/2001);
- Esonero dal pagamento IMU (articolo 9 del D. Lgs. n. 504/1992 e articolo 1, commi 741 e 758, lettera a della L. n. 160/2019).

A queste agevolazioni si aggiungono eventuali ulteriori benefici previsti da bandi o interventi agevolativi.

### **L'imprenditore agricolo professionale (D.lgs. 99/2004)**

Il D.lgs. n. 99/2004, modificato da ultimo con L. n. 108/2021, ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale allo scopo di valorizzarne la dimensione professionale.

L'art. 1 del predetto testo normativo definisce l'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

A tal proposito, giova sottolineare che le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, restano esclusi dal computo del reddito globale da lavoro.

Per l'imprenditore che operi nelle aree svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento UE n. 1257/1999, le percentuali suindicate sono ridotte al 25%.

Nel caso di società di persone e cooperative l'attività svolta dai soci, ivi inclusi i soci lavoratori, nella società, in presenza dei requisiti innanzi specificati, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Nel caso di società di capitali, la qualifica potrà essere riconosciuta esclusivamente agli amministratori della medesima, sempreché siano in possesso dei predetti requisiti.

A tal fine, è opportuno ricordare che l'amministrazione consiste nel potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

L'amministratore si identifica, pertanto, con il soggetto titolare del potere di compiere attività gestionali, aventi rilevanza interna. Salvo che sia diversamente stabilito, all'amministratore è riconosciuta anche la rappresentanza della società, intesa come la capacità di esprimere all'esterno la volontà sociale, vincolando la persona giuridica nei rapporti con i terzi. In base a quanto disposto nell'atto costitutivo l'incarico di amministratore può essere ricoperto da un unico soggetto o da una pluralità di soggetti, anche non soci. Quando l'incarico è assegnato a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione, retto da un Presidente.

Il D.lgs. n. 99/2004 consente altresì alle società di persone, di capitali e cooperative, anche a scopo consortile, l'acquisizione della qualifica di IAP qualora esercitino esclusivamente le attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e ricorrano le seguenti condizioni:

- nelle società di persone almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale. Per le società in accomandita semplice la qualifica si riferisce ai soli soci accomandatari;
- nelle società di capitali o cooperative almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, deve aver acquisito la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;
- in ogni caso la ragione sociale o la denominazione sociale devono contenere l'indicazione di "società agricola".

Il D.lgs. n. 99/2004 precisa inoltre che non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora

l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Alla luce di quanto esposto, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere riconosciuta a:

1. Persone fisiche: imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs n. 99/2004;

2. Persone giuridiche:

a) società agricole di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), del D.lgs. n. 99/2004;

b) società agricole di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) e cooperative in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), del D.lgs. n. 99/2004.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'imprenditore agricolo professionale non è tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo, ma è sufficiente che lo stesso "conduca" direttamente il terreno agricolo, anche a mezzo di maestranze, trattandosi di un imprenditore che provvede, svolgendo attività di direzione e controllo, alla coltivazione del fondo (Cass. Sez. Trib. 16 gennaio 2023, n. 1132).

In tal senso non può essere riconosciuto IAP il lavoratore subordinato di un'impresa agricola, posto che, svolgendo la sua prestazione lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, resta del tutto estraneo all'attività di gestione.

I redditi da lavoro subordinato prestato in società agricole, fatto salvo il rispetto del limite massimo di giornate di lavoro di cui al successivo paragrafo "Requisito del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola", sono comunque da intendersi quale reddito non computabile ai fini dei calcoli del reddito complessivo da lavoro.

Infine, il comma 5-ter del D. lgs. 99/2004 prevede che le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applichino anche alle persone fisiche o alle società che, pur non essendo in possesso dei requisiti previsti (tempo, reddito e professionalità), abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla regione competente al rilascio della certificazione e si siano altresì iscritte all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui sopra, pena la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti.

### **Riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale**

L'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 99/2004 assegna alle Regioni l'accertamento "ad ogni effetto" dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo professionale.

Il rilascio della predetta qualifica rientra tra le funzioni spettanti alla Regione Emilia-Romagna in materia di agricoltura ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 15/2021.

Con deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 325 è stata demandata ai Settori Agricoltura Caccia e pesca di ambito territoriale della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca l'attività di certificazione delle qualifiche di IAP ricomprese nei rispettivi ambiti provinciali.

È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

### Riconoscimento della qualifica di IAP in capo a persone fisiche

Può essere riconosciuto IAP colui che, svolgendo attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice civile, operi:

- in qualità di titolare d'impresa agricola;
- in qualità di socio di società di persone;
- in qualità di amministratore di società di capitali;
- in qualità di amministratore che sia anche socio in società cooperativa.

E' inoltre necessario che il richiedente sia contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:

1. **“Professionalità”**: possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
2. **“Tempo”**: il tempo dedicato alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio, deve corrispondere almeno al cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo;
3. **“Reddito”**: il reddito ricavato dalle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio, deve corrispondere almeno al cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Per il riconoscimento della qualifica di IAP operante nelle zone svantaggiate i requisiti relativi al tempo e al reddito sono ridotti al venticinque per cento.

Qualora la medesima persona fisica assuma più ruoli, tra quelli sopra indicati, in seno a diverse imprese agricole i tempi di lavoro svolti ed i redditi percepiti presso ciascuna impresa si sommano, ai fini del raggiungimento delle soglie previste.

Non possono tuttavia essere riconosciute più posizioni IAP sulla stessa azienda oltre il fabbisogno dell'azienda stessa. Pertanto, in sede di presentazione di una nuova istanza la struttura competente provvederà ad eseguire gli opportuni controlli circa la sussistenza di eventuali riconoscimenti incidenti sulla stessa impresa, tali da determinare il superamento del fabbisogno aziendale. In caso positivo il rilascio della nuova qualifica IAP sarà subordinato alla revoca di quella precedentemente riconosciuta.

Per quel che concerne l'individuazione delle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1257/99 (comprendenti zone di montagna, altre zone svantaggiate – zone minacciate di spopolamento, terre poco produttive, zone tendenti a regressione demografica - e zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici) si richiama quanto già determinato in materia dalla Regione.

Tali zone sono quelle identificate con Direttiva 75/268/CEE e classificate dal Reg. UE 1305/2013 in zone montane, zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane e zone soggette a vincoli specifici. L'elenco dei Comuni ricadenti nelle predette aree è contenuto nell'Allegato 22 del Programma Sviluppo Rurale 2014-2020, approvato con deliberazione n. 1219 del 21 settembre 2020, recante la revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane<sup>1</sup>.

L'imprenditore si considera operante in zone svantaggiate quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale cui fa riferimento l'imprenditore ricade all'interno dell'area svantaggiata;

---

<sup>1</sup> Il relativo elenco è disponibile sito [www.Regione.Emilia-Romagna.it](http://www.Regione.Emilia-Romagna.it) – Sezione Agricoltura

- almeno il 50% della SAU aziendale è inserita all'interno dell'area svantaggiata.<sup>2</sup>

Per acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale è necessario essere titolari di partita IVA ed iscritti al Registro delle imprese, ove obbligatorio.

Si evidenzia che l'iscrizione al Registro delle imprese non è obbligatoria, ai sensi della l. 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio), per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, modificato dal d.lgs. n. 313 del 2 settembre 1997 (regime di esonero).

Non possono tuttavia essere riconosciute più posizioni IAP sulla stessa impresa, oltre il fabbisogno aziendale; pertanto, in fase di istruttoria di una nuova istanza verrà verificata la eventuale presenza di altri riconoscimenti incidenti sulla stessa posizione ed in caso di mancato rispetto di tale requisito, la posizione precedentemente riconosciuta, sarà oggetto di verifica a cui può seguire un'eventuale decadenza.

Il comma 3-bis dell'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004 dispone che *“la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società”*. Sul punto, si sono espressi, l'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti – Consulenza imposte indirette, e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali circoscrivendo la limitazione in commento alle sole società di capitali.

Pertanto, nel periodo di obbligo di mantenimento dei requisiti, la persona fisica potrà apportare la qualifica di IAP solamente in una società di capitali, salvo cause di forza maggiore e tenuto conto di quanto previsto nel paragrafo “Mantenimento condizioni previste e controlli”.

### **Requisito della capacità professionale**

In attuazione dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999, è necessario verificare in capo al richiedente il possesso del requisito della capacità professionale.

Con specifico riguardo alla qualifica IAP, i criteri di attribuzione della professionalità sono riportati all'Allegato 2, parte integrante delle presenti disposizioni al quale espressamente si rinvia.

### **Requisito del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola**

Risultando complesso determinare in termini percentuali il tempo di lavoro dedicato all'agricoltura rispetto al tempo di lavoro complessivo si ritiene opportuno accertare il possesso del requisito in esame ricorrendo a parametri convenzionali. Attraverso la Tabella regionale dei valori medi di impiego di manodopera, contenuta nell'Allegato 3, è possibile calcolare il fabbisogno totale delle giornate lavorative annue presuntivamente necessarie all'azienda in cui il richiedente svolge attività agricola.

Detto Allegato, denominato “Tabella di fabbisogno della manodopera”, definisce gli indici dei tempi ordinari per lo svolgimento delle principali attività agricole, espressi in numero di giornate annue ordinariamente attribuibili per unità di capo/prodotto gestito, in funzione altresì dell'ubicazione dei terreni.

---

<sup>2</sup> Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l'azienda si può considerare composta da più UTE (Unità Tecniche Economiche). Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il caso, ad es., di un'impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.). Nell'ambito di ogni singola UTE è definito come “centro aziendale” il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati)

Si precisa che l'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo, pari a 225 giornate/anno di 8 ore (Decisione della Commissione 2000/115/CE del 24/11/99). Il requisito del tempo è soddisfatto quando la situazione produttiva aziendale dell'impresa riferita all'ultima annata agraria garantisce, applicando gli indici di cui alla predetta Tabella, almeno 112,5 giorni di lavoro per 8 ore giornaliere per gli imprenditori che operano in zone normali (pari al 50% di un'Unità Lavorativa Uomo) e almeno 56,25 giorni di lavoro per 8 ore giornaliere per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate.

Ne deriva che per ogni azienda agricola sarà possibile il conseguimento del requisito della qualifica di IAP da parte di più soggetti solo qualora sia rispettata la condizione del tempo minimo per ciascuna unità (112,5 giorni/anno o 56,25 giorni/anno) e fino alla copertura del fabbisogno di manodopera dell'azienda stessa.

L'esercizio di attività imprenditoriale agricola comprende, oltre al lavoro manuale in caso di impresa diretto-coltivatrice, anche l'attività di organizzazione gestionale e programmazione aziendale nonché la vendita dei prodotti e l'attività di commercializzazione e di valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo e dall'allevamento degli animali.

Al volume di lavoro così determinato potrà, altresì, essere validamente aggiunto l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica o all'ospitalità rurale familiare, come quantificato nella delibera di Giunta n. 987 dell'11 luglio 2011 e comunque nei limiti indicati nella SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) presentata al Comune di competenza dal richiedente la qualifica, vigente al momento di presentazione dell'istanza.

Come previsto dall'articolo 4 della L.R. n. 4 del 31 marzo 2009, la connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro e si intende realizzata quando le giornate di lavoro da impiegare nell'attività agricola siano superiori a quelle calcolate per svolgere l'attività agrituristica.

Nell'ambito delle attività connesse ricade peraltro, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2135 c.c., la fornitura di beni e servizi resi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Anche in questo caso il tempo dedicato potrà essere calcolato sulla base delle indicazioni fornite all'Allegato 3.

Si precisa che la Tabella di cui all'Allegato 3 suddivide l'area regionale, in tre fasce altimetriche, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base delle curve di livello delle due quote:

- a) zona di pianura (quota <100 m);
- b) zona di collina ( $100 \text{ m} \leq \text{quota} < 600 \text{ m}$ );
- c) zona di montagna (quota  $\geq 600 \text{ m}$ ).

Ai fini dell'utilizzo della Tabella di fabbisogno della manodopera, l'azienda si considera ricadente nella fascia altimetrica in cui insiste la prevalenza della SAU aziendale.

Le caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento (anche in relazione alle effettive lavorazioni ed attività direttamente svolte nell'attività agricola) determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo.

Occorre precisare che i dati desumibili dalla Tabella citata hanno carattere indicativo, essendo facoltà delle strutture competenti al riconoscimento integrarli per tipologie di attività in essa non ricomprese o discostarsene in presenza di casi specifici opportunamente motivati. L'Allegato 3 illustra, a tal proposito, alcune peculiari ipotesi che legittimano l'applicazione di coefficienti di correzione sui valori tabellari.

In particolare, saranno idonei a determinare una riparametrazione delle giornate lavorate i periodi di sospensione o riduzione dell'attività nonché di possesso frazionato intervenuti nel corso dell'anno (derivanti, ad esempio, da scadenza/avvio di affitto di terreni, da compartecipazione o da vendita di

erbe in piedi, eventuali fallanze degli impianti/culture o impianti/culture non pienamente produttivi, coerentemente con le produzioni coinvolte).

### **Calcolo del parametro tempo per il titolare di impresa agricola individuale e per il socio di società agricola di persone**

Le giornate calcolate secondo i parametri sopra descritti, saranno attribuite nel modo che segue:

- per il titolare di impresa individuale il tempo di lavoro si determina sulla base della situazione produttiva aziendale, attribuendo le giornate calcolate;
- per il socio di società di persone il tempo di lavoro sarà attribuito in proporzione al valore degli utili al medesimo spettanti.

In presenza di socio d'opera, e dunque di un soggetto che partecipa alla società attraverso la prestazione della propria attività lavorativa<sup>3</sup>, ai sensi dell'articolo 2263 del Codice civile, la quota di tempo attribuibile sarà commisurata alla quota di utile riconosciuto, presumendo una proporzionalità tra attività lavorativa e guadagni spettanti.

La quota di partecipazione agli utili dovrà necessariamente risultare dagli atti societari, debitamente trascritti nei pubblici registri.

Non sono ammissibili eventuali pattuizioni non formalizzate.

Potrà pertanto essere considerato ai fini del calcolo anche il tempo dedicato all'attività agricola dal socio d'opera purché - si ribadisce - la relativa quota di partecipazione agli utili risulti dagli atti societari depositati in CCIAA e trascritti nei pubblici registri.

### **Calcolo del parametro tempo per l'amministratore di società agricola di capitali**

In presenza di più amministratori il tempo complessivo di lavoro per attività di amministrazione sarà equamente suddiviso tra essi. Tuttavia, le giornate di lavoro così determinate potranno essere incrementate in misura non superiore al 20% qualora risulti dagli atti societari che al richiedente sia stata affidata in via prevalente la gestione agronomica aziendale, unitamente ai poteri di spesa necessari per la sua attuazione.

Si precisa che l'amministratore può conseguire il requisito del tempo, ove non già posseduto, computando nel calcolo anche il tempo eventualmente impiegato quale amministratore di altra/e società agricola/e, purché dette società raggiungano complessivamente il numero minimo di giornate dedicate all'agricoltura (pari al 50% di un'ULU, percentuale ridotta al 25% per le zone svantaggiate).

Qualora l'istante rivesta al contempo la posizione di amministratore e di lavoratore subordinato alle dipendenze dell'impresa, il tempo dedicato a quest'ultima attività **non** rileverà ai fini del calcolo del tempo complessivo di lavoro, in quanto scissa da un esercizio di impresa.

### **Calcolo del parametro tempo per il socio amministratore delle società cooperative**

Nelle società cooperative, considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, il tempo dedicato dal richiedente la qualifica potrà essere ricondotto sia ad attività di natura subordinata, che di natura autonoma (che danno origine a redditi di impresa) ovvero redditi di impresa in qualità di socio, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla lettera c) comma 2 articolo 1 del D.

---

<sup>3</sup> In merito alla nozione di socio d'opera indicata nell'art. 2464, co. 6 c.c., si ritiene che possano essere qualificate tali tutte le prestazioni che possono formare oggetto di un contratto d'opera, nonché quelle di natura intellettuale o professionale.

Lgs. n. 99/2004 e ss.mm.ii., che prevede comunque la necessità, per le società cooperative, l'essere sia amministratore che socio della medesima.

Nel caso di amministratore di società cooperativa avente rapporto di lavoro di natura autonoma, si riparametreranno le giornate aziendali sul numero di amministratori complessivo, fatto salvo il raggiungimento della società cooperativa delle giornate minime di riferimento (almeno 112,5 giornate, per otto ore giornaliere, pari al 50 % di un'Unità Lavorativa Uomo per le zone normali, e 56,25 giornate in zone svantaggiate).

Le Società cooperative dovranno rendere disponibile il libro soci aggiornato, al fine di verificare l'effettivo ruolo di socio del richiedente la qualifica.

Per le sole imprese non tenute all'iscrizione in CCIAA, si farà riferimento agli accordi e pattuizioni, oggetto di registrazione nei pubblici registri, inserite nella sezione documentale dell'Anagrafe delle Aziende agricole della Regione Emilia-Romagna.

### **Calcolo del parametro tempo in caso di attività extra agricole**

In caso di svolgimento di attività extra agricola, il requisito di tempo lavoro si intende assolto qualora il richiedente dedichi all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro, percentuale ridotta al 25% qualora l'imprenditore operi in zona svantaggiata.

Ai fini del calcolo del tempo complessivo di lavoro non si computano le attività svolte in qualità di amministratore non remunerato né quelle compiute nell'adempimento di un incarico di rappresentanza conferito dalle organizzazioni professionali agricole. (in questo caso sarà necessaria un'attestazione da parte dell'organizzazione professionale conferente l'incarico). Resta inteso che le ipotesi suindicate dovranno essere debitamente documentata dall'interessato.

In ogni caso, il riconoscimento della qualifica di IAP è escluso in presenza di attività extra-agricola che comporti un tempo di lavoro superiore a 112,5 giornate/anno per 8 ore giornaliere in zona normale e 168,75 giornate/anno per 8 ore giornaliere in zone svantaggiate.<sup>4</sup>

Il numero di giornate così calcolato potrà essere eventualmente riparametrato qualora l'attività extra-agricola sia svolta in regime di part-time (orizzontale o verticale). In tali situazioni si dovrà fare riferimento a quanto indicato negli estratti previdenziali INPS.

Riassumendo, il requisito di tempo lavoro si ritiene assolto qualora siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'imprenditore agricolo dedica all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro, purché comunque l'attività non agricola svolta non richieda più di 112,5 giornate/anno, (corrispondenti al 50% di un'unità lavorativa a tempo pieno), elevate a 168,75 giornate in un anno per le zone svantaggiate (corrispondenti al 75% di una unità lavorativa a tempo pieno);
- la società agricola deve avere una consistenza aziendale tale da richiedere almeno 112,5 giornate convenzionali di lavoro in agricoltura in un anno, ridotte a 56,25 per le zone svantaggiate.

Giova precisare che il tempo di lavoro di natura non agricola corrisponderà, in prima battuta, a quello previsto dal contratto individuale di lavoro. Qualora non sia desumibile l'esatto numero di ore di lavoro, queste potranno essere quantificate sulla base delle informazioni contenute in altri documenti utili ai fini del calcolo (ad es. dichiarazioni fiscali, prospetti previdenziali, atti iscritti in pubblici

---

<sup>4</sup> I giorni lavorativi/anno sono il risultato della seguente formula: 365-140 giorni di riposo= 225

registri, libri sociali, dati desumibili dalla CCIAA, documentazione fiscale, estratti di verbali del C.d.A).

Qualora il richiedente sia anche amministratore di società **NON** agricole si potranno considerare le seguenti situazioni:

- **in caso di documentazione acquisita dai registri della società** attestante il numero di giornate lavorate, il tempo di lavoro extra-agricolo così determinato dovrà essere incrementato in misura pari al 20% da intendersi come tempo dedicato all'attività amministrativa e all'attività funzionale alla stessa;
- **in assenza di documentazione comprovante il numero effettivo di giornate non agricole lavorate**, le giornate di lavoro agricolo saranno riparametrate in base alla quantità di cariche amministrative assunte dal richiedente presso le diverse società, agricole ed extra-agricole. In tal senso verranno confrontate le giornate attribuibili alle attività agricole svolte, calcolate secondo le tabelle ettaro colturali di cui all'Allegato 3, all'amministrazione delle imprese non agricole, quantificate in 225 giornate annue per ogni carica amministrativa ricoperta. Sia le giornate agricole che quelle extra agricole saranno equamente suddivise in base al numero di amministratori presenti in ciascuna società;
- **all'amministratore delegato o amministratore unico**, considerata l'attività manageriale esercitata ai fini della gestione aziendale, sono attribuite d'ufficio 225 giornate lavorative non agricole per anno.

Nei casi anzidetti il raffronto tra tempo di lavoro dedicato all'attività agricola e tempo di lavoro dedicato ad attività NON agricole si effettuerà in base alla forma giuridica societaria assunta dall'impresa agricola, come di seguito meglio illustrato:

- se l'attività agricola è esercitata sottoforma di **ditta individuale** si opererà un raffronto tra le giornate agricole calcolate secondo i parametri ettaro/colturali e le giornate dedicate all'amministrazione della/e società non agricola/e;
- se l'attività agricola è esercitata attraverso una **società semplice** si effettuerà un raffronto tra la quota di tempo attribuibile al socio di detta società (calcolata in proporzione al valore degli utili spettanti) e le giornate dedicate all'amministrazione della/e società non agricola/e;
- se l'attività agricola è esercitata sottoforma di **società di capitali e società cooperative**, verificato preliminarmente il raggiungimento da parte del richiedente del numero minimo di giornate di lavoro derivanti dall'agricoltura, sulla base dei parametri già precisati, si procederà a raffrontare il tempo di lavoro impiegato presso la società agricola con quello impiegato presso la società non agricola, così come quantificato nella relativa documentazione societaria (come il conteggio delle giornate dedicate ai consigli di amministrazione evidenziate nei registri delle società). Resta salva l'attribuzione automatica di 225 giornate lavorative/anno al richiedente che sia amministratore delegato o amministratore unico di società non agricole). In difetto di idonea documentazione probatoria, si attribuiranno d'ufficio ad entrambe le posizioni 225 giornate.

Si riporta di seguito un esempio di calcolo:

- Amministratore in società agricola in zona normale con CdA formato da tre soggetti
  - Giornate H/C della società 850
  - Amministratore richiedente qualifica IAP senza particolari deleghe: giornate attribuibili 283 (parametro giornate raggiunto)
  - Giornate da libri sociali della società agricola dedicata ai CDA: 10
- Se lo stesso soggetto è amministratore anche in società non agricola:
  - Giornate da libri della società non agricola dedicata ai CDA: 6

se ne ricava che

**TEMPO AGRICOLO**= (tempo agricolo)/(tempo non agricolo+tempo agricolo)

**TEMPO AGRICOLO**:  $10/(10+6)*100=62.5\%$ . **Requisito rispettato**

### Requisito del reddito globale da lavoro

Il possesso del requisito del reddito da lavoro si intende soddisfatto nel caso in cui l'imprenditore ricavi dalle attività agricole almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro, percentuale ridotta al 25% nelle zone svantaggiate.

A tal fine, il calcolo della quota di reddito globale da lavoro derivante dall'attività agricola sarà effettuato sulla base delle documentazioni fiscali e/o contabili di cui l'azienda dispone, riferibili all'ultimo periodo di imposta e disponibili al momento della richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP, secondo i parametri indicati nell'Allegato 4.

La quota di reddito globale da lavoro ottenuta dalla eventuale attività extra-agricola dovrà essere invece desunta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal soggetto interessato o da altra documentazione relativa a tale attività o in altro modo ritenuto opportuno dalla struttura competente al rilascio della qualifica di IAP. A tale fine dovranno essere considerati tutti i redditi percepiti in conseguenza della prestazione lavorativa svolta (redditi conseguiti sotto qualsiasi forma).

In ogni caso, ai fini del conteggio del reddito complessivo da lavoro dovranno essere escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, oltre ai redditi non da lavoro come, ad esempio, i redditi da capitale e da fabbricati.

Restano altresì esclusi dal computo del reddito globale da lavoro i compensi relativi all'attività esercitata dall'amministratore sulla base di un incarico di rappresentanza conferito dalle Organizzazioni Professionali agricole (in questo caso sarà tuttavia necessaria un'attestazione da parte dell'organizzazione professionale che ha conferito l'incarico).

Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate redditi da lavoro derivanti da attività agricole.

Come specificato, nel caso in cui l'imprenditore eserciti unitamente all'attività agricola anche altra attività, si dovrà valutare l'incidenza del reddito ricavato dall'attività agricola sul reddito globale da

lavoro. Tale incidenza sarà calcolata utilizzando la seguente formula matematica, data dal rapporto fra il reddito derivato dall'attività agricola e il reddito globale da lavoro:

$$\text{RAGR} / (\text{RAGR} + \text{RLA} + \text{RLD} + \text{RA})^5$$

Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a:

- 0,50 per le aziende ricadenti in zone normali;
- 0,25 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate.

### Calcolo del reddito per tipologia di soggetto

Per il titolare di una ditta individuale il reddito da attività agricola viene calcolato sulla base della situazione produttiva aziendale.

La quota di reddito da attribuire a ciascun socio di **società di persone** corrisponde alla rispettiva quota di partecipazione agli utili.

In presenza di socio d'opera, ovvero di soggetto che si obbliga nei confronti della società a prestare il proprio lavoro manuale o intellettuale a titolo di conferimento, la quota di reddito da attribuire sarà proporzionata alla quota di utile riconosciuto.

La percentuale di utili dovrà necessariamente risultare dagli atti societari, debitamente trascritti nei pubblici registri.

Non sono ammissibili eventuali pattuizioni non formalizzate di ripartizione degli utili.

Nelle **società di capitali** la quota di reddito da attribuire all'amministratore corrisponderà all'entità dei compensi e delle remunerazioni, distribuiti nell'esercizio di riferimento, così come previsti dagli atti societari o comunque comprovati da idonea documentazione. Non saranno pertanto idonei a conseguire il requisito di cui trattasi gli amministratori che non percepiscono alcuna remunerazione per l'attività svolta.

Nelle **società cooperative**, per il socio amministratore il reddito da attività agricola è costituito dal compenso ottenuto all'interno della società come amministratore.

Inoltre, considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, il reddito attribuibile al socio lavoratore potrà essere determinato sulla base dell'attività di lavoro subordinato o autonomo da questi prestata in favore della società i cui proventi costituiscono reddito di impresa). Resta salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 99/2004 e ss.mm.ii., in merito alla necessaria coesistenza della qualità di socio e di amministratore in capo al richiedente ai fini del riconoscimento della qualifica di IAP.

In presenza di eccezionali condizioni debitamente documentate, tali da determinare un valore finale negativo (a titolo esemplificativo: ingenti investimenti aziendali, acquisto di beni strumentali, situazioni contingenti di mercato), in grado di distorcere l'informazione riguardo al reddito prodotto dall'attività agricola, l'Amministrazione, su richiesta dell'interessato e a seguito di opportune verifiche, può tener conto di dette particolari circostanze al fine dell'accertamento del requisito in parola.

Si precisa che in caso di investimenti in grado di ridurre o rendere negativo il reddito derivante dall'attività agricola l'Ufficio competente provvederà ad accertare che gli stessi siano idonei ad

---

<sup>5</sup>RAGR: reddito agricolo

RLA: reddito da lavoro autonomo

RLD: reddito da lavoro dipendente

RA: Altri tipi di reddito eventualmente presenti di natura extragricola

incidere positivamente sullo sviluppo aziendale, sempreché la richiesta sia sorretta da adeguata motivazione e, se del caso, integrata da ulteriori relazioni prodotte dall'interessato.

L'Amministrazione potrà altresì, riservarsi di sottoporre la posizione del richiedente a controlli ex officio al fine di valutare nel tempo il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento della qualifica di IAP.

L'Allegato 5 delle presenti disposizioni fornisce specifiche tecniche in merito a particolari casi di conduzione del fondo, quali la soccida, ed individua altresì alcune attività da ricondurre nell'alveo applicativo dell'art. 2135 c.c. come le attività cinotecniche, l'allevamento di cavalli, il florovivaismo, le agroenergie.

Nell'Allegato 4, parte integrante e sostanziale delle presenti disposizioni sono riportate ulteriori indicazioni in merito al calcolo del reddito, cui attenersi ai fini del riconoscimento della qualifica di IAP in capo alla persona fisica.

### **Calcolo del reddito agricolo in caso di avversità atmosferiche o calamità naturali**

In caso di particolari situazioni aziendali derivanti da avversità atmosferiche o a calamità naturali che possono avere compromesso o alterato i valori reddituali aziendali nell'anno di riferimento, è facoltà del richiedente fare riferimento, ai fini del calcolo del reddito agricolo, al valore medio del reddito derivante dall'attività agricola degli ultimi due periodi d'imposta disponibili precedenti l'istanza.

L'applicazione dell'ipotesi derogatoria sarà ad ogni modo subordinata, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii, ad una declaratoria di eccezionalità dell'evento calamitoso adottata dal "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" sulla base di una proposta deliberata dalla Giunta regionale e previo accertamento da parte dell'Ufficio precedente degli effetti calamitosi, che tenga conto delle analisi dei "Rapporti post evento" predisposti dall'Agenzia prevenzione ambiente energia Emilia-Romagna e disponibili sul sito internet della stessa di eventuali interventi normativi volti a fronteggiare situazioni calamitose o catastrofali nonché del nesso di causalità tra dette situazioni avverse e il decremento del reddito subito dall'azienda.

Saranno inoltre prese in considerazione situazioni particolari, attestate da relazioni peritali di professionisti abilitati (rilasciate ad esempio a seguito di sisma, frane, etc.), che possono avere compromesso la redditività aziendale.

In ogni caso, ai fini della determinazione del reddito ricavato dall'attività agricola, si dovrà tenere conto di eventuali variazioni della superficie coltivata intervenute nei periodi di riferimento (al fine di consentire una effettiva verifica della riduzione del reddito a superficie immutata) nonché di eventuali analisi dei prezzi praticati sui prodotti danneggiati dall'evento calamitoso con particolare riguardo ai mercuriali emanati dalla Camera di Commercio competente.

Nell'ipotesi in cui il reddito sia costituito da fatture emesse da cooperative agricole al socio conferente, è facoltà del richiedente la qualifica fare riferimento al valore medio del reddito derivante dall'attività agricola degli ultimi due periodi d'imposta disponibili al momento dell'istanza. Lo stesso criterio potrà altresì essere applicato in casi particolari, debitamente comprovati, non derivanti dall'ordinaria conduzione aziendale (ad esempio malattia/infortunio del richiedente la qualifica, cause di forza maggiore).

Nel caso si faccia riferimento al valore medio degli ultimi due periodi d'imposta, in relazione agli stessi anni dovranno essere acquisiti i redditi da lavoro di natura extra agricola, siano essi da lavoro autonomo (RLA), da lavoro dipendente (RLD) o altri tipi di reddito non riconducibili all'attività agricola quali redditi d'impresa o da amministratore (RA).

Come già precedentemente precisato, ai sensi dell'art. 1, comma 988, della Legge n. 234/2021 il reddito derivante dalla cessione di prodotti agricoli dello stesso comparto agronomico in cui opera l'agricoltore, acquistati presso altri imprenditori agricoli in seguito ad eventi, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, fino alla ripresa produttiva e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla declaratoria di eccezionalità deve intendersi reddito derivante da attività agricole proprie.

### **Riconoscimento della qualifica di IAP per le società di persone, cooperative e di capitali**

Ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004 le società di persone, di capitali e cooperative, anche consortili, possono ottenere la qualifica di IAP purché lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile e nella denominazione o ragione sociale sia riportata la nomenclatura di "Società agricola". E' altresì necessario che le predette società soddisfino le seguenti ulteriori condizioni:

- nel caso di **società di persone** almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La quota di reddito e di tempo da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionata al valore dei conferimenti dei soci;
- nel caso di **imprese familiari e di comunioni tacite familiari** di cui all'art. 230 bis cod. civ., tali imprese dovranno essere ditte individuali. Tuttavia i familiari, non essendo titolari d'impresa, non potranno essere riconosciuti IAP senza possedere i requisiti previsti dalla normativa generale;
- per le **società in accomandita** la qualifica è riferita ai soci accomandatari;
- nel caso di **società di capitali**, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- nel caso di **società cooperative**, almeno un amministratore, che sia anche socio, deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

La qualifica di IAP riferita a persone fisiche che fanno parte della compagine sociale o dell'organo amministrativo della società può essere conseguita tanto in relazione alla attività di lavoro prestata come socio d'opera (o socio lavoratore nel caso di cooperativa) nella medesima società, quanto in relazione all'attività di lavoro prestata come socio o amministratore in altra società o ancora come titolare di una impresa individuale.

La società, per ottenere il riconoscimento della qualifica di IAP, deve dimostrare che i soggetti sopra indicati siano già in possesso della predetta qualifica.

Qualora venga presentata contestualmente domanda di riconoscimento da parte della società e della persona fisica socia o amministratrice, deve comunque essere preventivamente riconosciuta la qualifica di IAP in capo alla persona fisica.

La deliberazione di Giunta regionale 29 maggio 2006, n. 752 riconosce i benefici derivanti dall'assunzione della qualifica di IAP anche alle persone fisiche e alle società che, pur non essendo in possesso dei requisiti previsti al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento, li conseguano entro i tre anni successivi, a pena di decadenza.

Per quanto attiene all'esercizio esclusivo delle attività agricole, la verifica sarà effettuata attraverso l'esame degli atti societari e delle scritture contabili: non possono essere riconosciute come agricole le attività non direttamente e strettamente correlate all'attività agricola (quali ad esempio acquisto e/o vendita di immobili o beni in generale non riconducibili o necessari alle attività previste dall'articolo 2135 del Codice civile). Il riconoscimento è escluso anche in caso di esercizio di fatto di attività extra-agricole non dichiarate nell'atto costitutivo.

Si precisa, infine, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 99/2004, così come modificato dal DL 179/2012, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 *“Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*.

### **Riconoscimento della qualifica in assenza dei requisiti**

L'art. 1, comma 5-ter del D. Lgs. n. 99/2004, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2005, ha previsto il riconoscimento della qualifica di IAP anche a soggetti persone fisiche o società che, pur non essendo in possesso dei requisiti, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente, purché entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato acquisisca tutti i requisiti previsti dalla normativa.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 752/2006, la Regione Emilia-Romagna ha elevato a tre anni il termine entro cui soddisfare i requisiti previsti dal richiamato decreto, pena di decadenza dagli eventuali benefici conseguiti.

Pertanto, pur in difetto di uno o più dei requisiti previsti (tempo, reddito, professionalità), tanto alla società quanto alla persona fisica sarà concesso di presentare istanza di riconoscimento della qualifica di IAP.

L'Ufficio competente rilascerà la certificazione necessaria ai fini dell'iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura, con conseguente possibilità di accesso ai relativi benefici ove compatibili.

Con il rilascio della certificazione cosiddetta *“in assenza di requisiti”* si conclude il procedimento avviato con l'istanza iniziale.

Sarà cura del richiedente la qualifica presentare una domanda di conferma al raggiungimento di tutti i requisiti previsti entro e non oltre tre anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza iniziale, pena la perdita degli eventuali benefici conseguiti con efficacia retroattiva.

Nel caso sia stata presentata contestualmente istanza di riconoscimento in assenza di requisiti sia per la persona fisica che per la persona giuridica, è necessario presentare istanza di raggiungimento requisiti su entrambe le posizioni entro i tre anni di cui alla citata delibera regionale n.752/2006.

Con riferimento al mantenimento dei requisiti IAP oltre il termine semestrale di stretta validità del certificato stesso, in caso di riconoscimento della qualifica in assenza dei requisiti il termine di cinque anni decorre dalla data di effettiva fruizione dei benefici, che sarà individuata in fase di presentazione dell'istanza di conferma del raggiungimento dei requisiti.

L'Amministrazione regionale annualmente effettua verifica in merito alle posizioni non associate ad una richiesta di rilascio certificazione per raggiungimento requisiti e ne dà comunicazione agli Enti coinvolti (Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni, etc.).

Trascorsi i tre anni senza che il titolare del riconoscimento provvisorio abbia raggiunto i requisiti prescritti o abbia presentato istanza di conferma del raggiungimento degli stessi, il soggetto decade dai benefici medio tempore conseguiti. Tale decadenza ha dunque efficacia retroattiva. In tal caso

l'Ufficio regionale competente provvede a darne comunicazione agli enti interessati per gli adempimenti consequenziali.

### **Estensione allo IAP delle agevolazioni previste per il Coltivatore Diretto**

L'art. 1, comma 4, del D. Lgs. n. 99/2004 prevede che "all'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto".

Quanto ai requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di Coltivatore Diretto, il Decreto Legislativo indicato non aggiunge alcunché rispetto alla normativa precedente, che resta pertanto invariata.

In effetti, IAP e Coltivatore Diretto rappresentano due figure giuridiche ben distinte, accomunate tuttavia dall'accesso alle medesime agevolazioni fiscali e creditizie.

### **Procedura per il riconoscimento dell'Imprenditore agricolo Professionale**

I richiedenti la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale dovranno risultare iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata. Il fascicolo digitale dovrà essere confermato o aggiornato nel corso di ciascun anno solare, con Piano culturale parimenti aggiornato e compilazione del campo relativo alla posta elettronica certificata – PEC. Tutte le comunicazioni o richieste di integrazione documentale saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo PEC indicato dall'istante.

Qualora l'azienda non sia iscritta nell'Anagrafe delle Aziende Agricole questa dovrà essere registrata prima della presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica.

In difetto di iscrizione o di fascicolo digitale validato non sarà possibile presentare domanda sul sistema informatico.

Eventuali comunicazioni o richieste di documentazione integrativa saranno effettuate con l'esclusivo utilizzo della posta elettronica certificata – PEC.

L'Amministrazione procedente al riconoscimento della qualifica di IAP, si avvarrà delle informazioni relative alle condizioni soggettive ed oggettive registrate nell'Anagrafe, istituita con Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17.

Qualora, all'esito delle predette verifiche, dovesse evidenziarsi la presenza dei cosiddetti "superi" (terreni inseriti nel fascicolo aziendale contestualmente da più aziende), i medesimi non saranno valutati al fine del conteggio delle giornate dedicate all'attività agricola.

L'amministrazione provvederà altresì ad accertare, in fase istruttoria, che l'istante non sia incorso nella situazione di decadenza descritta all'art. 9, comma 1, lett. c), della L.R. 15 novembre 2021, n. 15, che impedisce l'accesso a ogni provvidenza in materia di agricoltura nei due anni successivi all'adozione dell'atto di revoca. Durante il periodo di esclusione non potrà essere rilasciata la qualifica di IAP, in applicazione di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP, nonché il riconoscimento (anche senza requisiti, o funzionale al riconoscimento di una società agricola), è sottoposto all'assolvimento dell'imposta di bollo (Interpello Agenzia delle Entrate n. 909-68/2019).

L'esenzione da bollo vige esclusivamente per le istanze riconducibili agli atti relativi a trasferimenti (articolo 2, comma 4-bis, D. L. 194/2009), all'affrancazione dei canoni enfiteutici, delle rendite e prestazioni perpetue nell'ambito della proprietà diretto coltivatrice (ai sensi dell'art. 21.bis della

Tabella allegata al DPR n. 642/72) nonché per le istanze funzionali alla concessione di aiuti nazionali o comunitari (articoli 21 bis della Tabella allegata al DPR. n. 642/72).

La competenza territoriale è determinata in base alla sede legale dell'impresa agricola come risultante dalla visura camerale.

Qualora il richiedente (persona fisica o giuridica) avesse la sede legale nella Regione Emilia-Romagna ed insediamenti produttivi ubicati al di fuori della stessa, la struttura deputata al riconoscimento della qualifica di IAP si avvarrà dell'assistenza degli uffici regionali sul cui territorio insistono le sedi operative, ai fini dell'espletamento delle opportune verifiche.

Se ritenuto necessario ai fini istruttori, l'istruttore può procedere con un sopralluogo in azienda, sintetizzando l'accertamento in apposito verbale.

Il riconoscimento della qualifica ha efficacia su tutto il territorio nazionale, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 2, del più volte richiamato D.lgs. n. 99/2004.

Il procedimento per la certificazione delle qualifiche di cui trattasi è stato interamente informatizzato. Pertanto, il soggetto interessato ad acquisire la qualifica di IAP dovrà utilizzare esclusivamente il sistema informatico denominato IAP-WEB, che consente di compilare e trasmettere le istanze di riconoscimento nonché di rilasciare le conseguenti certificazioni su un'unica piattaforma.

La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale o autografa (ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e gestita sul portale ai fini della successiva protocollazione.

La domanda dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione obbligatoria prevista dal modello informatico, in quanto indispensabile per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

Sul sito internet della Regione Emilia-Romagna – sezione Agricoltura sono disponibili i manuali esplicativi per la presentazione delle istanze.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lett. d, della L.R. n. 32/1993, il procedimento deve concludersi entro 45 giorni dall'assunzione a protocollo della domanda di riconoscimento, fatte salve eventuali interruzioni o sospensioni di legge.

L'istanza è archiviata nel caso in cui il richiedente non abbia adempiuto nei termini di legge ad una richiesta di integrazioni o chiarimenti formulata dall'Amministrazione. Dell'avvenuta archiviazione deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato.

Ciascun certificato o riconoscimento qualifica ha durata di sei mesi dalla data del rilascio, come disposto dall'art. 41 del D.PR 28 dicembre 2000, n. 445.

Per quanto riguarda i certificati rilasciati ai sensi del comma 5-ter articolo 1 del D. lgs. n. 99/2004, (cosiddetti "certificati temporanei"), si precisa che non potranno essere rilasciati dall'Amministrazione regionale ulteriori certificati successivi al primo, sino al raggiungimento dei requisiti definitivi. Decorsi i sei mesi di validità del certificato iniziale, in caso di necessità, potrà essere rilasciata attestazione di avvenuto rilascio del certificato emesso ai sensi del comma 5-ter articolo 1 del citato D. lgs. n. 99/2004 nelle more del raggiungimento dei requisiti.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 bis L. 241/1990 le strutture competenti, prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunicano al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente può far pervenire osservazioni eventualmente corredate da idonea documentazione. La comunicazione citata sospende i termini per concludere il procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, od in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione stessa. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni le strutture competenti ne danno motivazione nel provvedimento finale. Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista l'istruttoria assume carattere definitivo con l'emissione del provvedimento finale.

In caso di domanda presentata da soggetti per i quali vige una incompatibilità con l'esercizio di attività di impresa (quali ad esempio dipendenti pubblici, medici in convenzione con il SSN, etc.), la struttura regionale provvederà ad informare tempestivamente le Amministrazioni interessate dell'avvenuto riconoscimento.

Parimenti, in caso di iscrizione del richiedente la qualifica ad un Albo professionale, il competente Ordine professionale sarà informato dell'avvenuto riconoscimento per consentire le eventuali verifiche di incompatibilità.

Ulteriori verifiche potranno essere condotte dalla Regione su impulso di altre Amministrazioni, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza. In tali casi l'Amministrazione regionale procederà all'accertamento dei requisiti richiesti sulla base della documentazione in proprio possesso e di quella fornita dall'Amministrazione procedente, senza che sorga alcun obbligo di certificazione in capo alla struttura regionale all'esito della verifica stessa. L'amministrazione si limiterà a verificare la sussistenza dei requisiti al momento dell'accertamento.

Non potranno comunque essere effettuati accertamenti con efficacia retroattiva.

### **Mantenimento condizioni previste e controlli**

Ai sensi del D.lgs n. 99/2004 il richiedente (persona fisica o persona giuridica) dovrà impegnarsi a mantenere per almeno cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di IAP le condizioni costituenti i requisiti stabiliti per ogni categoria di soggetti, a pena di decadenza dai benefici conseguiti.

All'atto della domanda l'istante dovrà pertanto impegnarsi a comunicare senza ritardo alla struttura competente il mutare delle condizioni richieste per il riconoscimento. Il diritto a mantenere la qualifica di IAP permane fino a che permangono i requisiti previsti (salvo cause di forza maggiore).

Qualora l'Amministrazione regionale venga a conoscenza di un sopravvenuto mutamento delle condizioni legittimanti il rilascio della qualifica di IAP, si procederà ad un nuovo accertamento al fine di constatare l'effettiva perdita dei requisiti. In caso di esito positivo l'Amministrazione revocherà il riconoscimento concesso e del relativo provvedimento sarà data comunicazione a tutti gli enti pubblici interessati, per gli adempimenti di rispettiva competenza. Il sistema IAP-WEB dovrà essere corrispondentemente aggiornato.

Con riguardo alle persone giuridiche si precisa che, qualora sia venuto a cessare l'amministratore o il socio che ha apportato la qualifica, questa potrà essere mantenuta se entro sei mesi dall'evento la società dimostri che un altro soggetto in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge abbia conseguito la qualifica di IAP, secondo quanto disposto dagli artt. 2272 e 2386 c.c. ovvero entro sei mesi, nelle società di persone e non oltre i sei mesi dall'avvenuto venir meno dell'amministratore conferente la qualifica alla società nelle società di capitali.

Le strutture deputate al riconoscimento della qualifica di IAP dovranno sottoporre a controlli a campione non meno del 5% dei certificati rilasciati nell'arco di un anno solare, al fine di verificare la permanenza dei requisiti nel quinquennio di riferimento.

Le indicazioni operative per la gestione dei controlli sul mantenimento dei requisiti sono evidenziate all'Allegato 6 del presente documento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

### ***Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale***

La sufficiente capacità professionale per il riconoscimento della figura di IAP viene riconosciuta in uno dei seguenti casi:

1. **esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione diretta di impresa agricola;**
2. essere in possesso di titolo di studio conseguito in Italia ad indirizzo agrario ovvero all'estero ma legalmente riconosciuto in Italia:
  - 2.1 titolo universitario: laurea, diploma di specializzazione o dottorato di ricerca conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario, inclusi eventuali corsi di laurea interfacoltà compartecipati dalle stesse;
  - 2.2 diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo agricolo;
  - 2.3 diploma professionale quadriennale ad indirizzo agricolo;
  - 2.4 diploma/certificato di qualifica professionale triennale ad indirizzo agricolo;
3. esperienza almeno annuale di conduzione diretta di impresa agricola oppure da dipendente agricolo con mansioni di responsabile aziendale (supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 150 ore di corsi inerenti alle competenze richieste all'imprenditore. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione riconosciuti e riferirsi ad attività svolte negli ultimi quattro anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con almeno 100 ore di corsi di analoga tipologia (o in modo tale da integrare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 150 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari, quali:
  - 3.1 norme e regolamenti della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria);
  - 3.2 normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo, **con particolare attenzione a quelle della Regione Emilia-Romagna** (obbligatoria);
  - 3.3 sicurezza sul lavoro (obbligatoria);
  - 3.4 contabilità e gestione aziendale;
  - 3.5 aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda;
  - 3.6 informatica applicata alla gestione aziendale;
  - 3.7 formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di inserimento;
  - 3.8 normativa fiscale;
4. esperienza di lavoro di almeno due anni nel settore agricolo (1 anno = 151 giornate

lavorative), supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 150 ore a corsi inerenti alle competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività svolte negli ultimi quattro anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 150 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 150 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari per la professionalità dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al punto precedente;

5. esperienza di almeno quattro anni quale coadiuvante familiare (come da iscrizione nelle liste previdenziali INPS) di impresa agricola.

---

**Titoli di studio ad indirizzo agricolo:**

diploma di Laurea di primo livello (L) appartenente ad una delle seguenti classi del nuovo ordinamento universitario di cui al DM 660087 del 23 /12/2022:

CLASSE L-2	Biotechnologie
CLASSE L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e Ambientale
CLASSE L-7	Ingegneria civile e ambientale
CLASSE L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
CLASSE L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
CLASSE L-26	Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari
CLASSE L-32	Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura
CLASSE L-38	Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali

diploma di Laurea Magistrale (LM) riconducibile a una delle sottoindicate classi di laurea

previste dal DM 660087 del 23 /12/2022

CLASSE LM-3	Architettura e Ingegneria edile
CLASSE LM-4	Architettura e Ingegneria edile
CLASSE LM-7	Biotechnologie Agrarie
CLASSE LM-26	Ingegneria della sicurezza
CLASSE LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio
CLASSE LM-42	Medicina Veterinaria
CLASSE LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
CLASSE LM-60	Scienze della natura
CLASSE LM-69	Scienze e Tecnologie agrarie
CLASSE LM-70	Scienze e Tecnologie alimentari
CLASSE LM-73	Scienze e Tecnologie forestali e ambientali
CLASSE LM-75	Scienze e Tecnologie per l'ambiente e il territorio
CLASSE LM-81	Scienze per la cooperazione e lo sviluppo
CLASSE LM-86	Scienze Zootecniche e Tecnologie animali

Sono fatte salve le equipollenze e le equiparazioni fra titoli accademici italiani previste dalla vigente normativa ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Le relative

informazioni sono reperibili al link ministeriale: <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli>

*Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche*

**TABELLA DI RICHIESTA DI MANODOPERA AZIENDALE**

L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale, è stata suddivisa in tre fasce altimetriche, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base delle curve di livello delle due quote:

- a) zona di pianura (quota  $< 100$  m);
- b) zona di collina ( $100 \text{ m} \leq \text{quota} < 600$  m);
- c) zona di montagna (quota  $\geq 600$  m).

Richiesta di manodopera: numero di giornate necessarie sulla base dell'indirizzo produttivo delle aziende in Emilia-Romagna (1 giornata = 8 ore)			
<b>ERBACEE</b>	Pianura	Collina	Montagna
Fruento (tenero e duro)	5	6	7
Orzo	5	6	7
Avena	4	5	6
Segale	4	5	6
Altri cereali	4	5	6
Foraggere annuali	4	5	6
Mais da granella	7	8	10
Mais ceroso	6	7	8
Mais da pop corn	9	10	12
Riso	10	12	14
Girasole	6	7	8
Quinoa	6	7	8
Sorgo	6	7	8
Soia	5	6	7
Colza e ravizzone	6	7	8
Barbabetola da zucchero	9	11	13
<b>Canapa in campo</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Prato avvicendato medica	7	7 (a)	7 (a)
Prato stabile			
(irr.)	6	3	3
(no irr.)	3		
Prato pascolo	1	1	1
Sovescio	2	2	3
Set Aside	1	1	1
Essenze pollinifere e mellifere con completamento del ciclo fino a fine fioritura	1	1	1
<b>ERBACEE DA SEME</b>	Pianura	Collina	Montagna
<b>TRAPIANTO</b>			
Bietola da orto	15	18	21
Barbabetola	16	19	22
Barbabetola da coste	10	12	14
Barbabetola da foraggio	11	13	15
Carota	15	18	21
Carota ibrida	25	30	35
Cavolo	30	36	42
Cavolo ibrido	35	42	49
Cicoria	15	18	21
Cipolla	25	30	35
Cipolla ibrida	30	36	42

<b>ERBACEE DA SEME IN SERRA (giornate per 1.000 mq di serra)</b>			
Carota	15		
Cavolo da seme (tutte le varietà)	20		
Cipolla	20		
Finocchio	15		
Lattuga	10		
Sedano	15		
Zucca	10		
<b>SEMINA DIRETTA</b>	<b>Pianura</b>	<b>Collina</b>	<b>Montagna</b>
Ravanelli e altre Crucifere seminate	3	4	4
Bietola da costa	7	8	10
Carota	10	12	14
Carota ibrida	14	16	18
Cetriolo	7	8	10
Cicoria	7	8	10
Cime di rape	5	6	7
Favino	7	8	10
Lattuga	5	6	7
Melone	15	18	21
Pomodoro	12	14	16
Prezzemolo	7	8	10
Cicoria da seme	7	9	10
Girasole da seme	10	-	-
Melone da seme	15	18	21
Mais da seme	10	12	13
Pisello da seme	7	8	10
Radicchio da seme	7	9	10
Rucola da seme	7	9	10
Sedano da seme	10	12	14
Zucchini da seme	15	18	21
Aneto da seme per industria sementiera	12	14	14
<b>ORTICOLE</b>	<b>Pianura</b>	<b>Collina</b>	<b>Montagna</b>
Orto misto ****	100	120	130
Aglione (racc. mecc.)	23	28	32
Aglione (racc. mano)	50	60	70
Arachide	15	-	-
Asparago (piena produzione; raccolta a mano)	90	108	126
Asparago (piena produzione; raccolta agevolata)	55	66	77
Asparago in serra	110	132	154
Basilico in serra	90	108	108

	Pianura	Collina	Montagna
Basilico pieno campo	30	36	42
Bietola da costa	95	114	133
Bietola da costa (racc. mecc.)	10	12	14
Bietola in pieno campo (raccolta a mano)	85	102	119
Bietola (erbette) in pieno campo (racc. mecc.)	10	12	14
Carciofo	80	96	112
Cardo	70	84	98
Carota	90	108	126
Carota in serra	110	132	132
Carota interamente meccanizzata	30	36	42
Cavolo (varie tipologie)	35	42	49
Cece	<b>5</b>	<b>5</b>	-
Cetriolo a pieno campo (racc. mecc.)	40	48	56
Cetriolo in serra	250	300	300
Cicoria a pieno campo (raccolta a mano)	85	102	119
Cicoria a pieno campo (racc. mecc.)	10	12	14
Cime di rape	35	42	49
Cipolla (racc.manuale)	33	40	46
Cipolla (racc.meccanica)	20	24	48
Cocomero a pieno campo	45	54	63
Cocomero semi-forzato	60	72	84
Cocomero forzato	110	132	154
Fagiolo (racc.mecc.)	5	6	7
Fagiolino ( racc.manuale; in serra)	120	144	144
Fagiolino (racc. meccanizz.; pieno campo)	10	12	14
Fava	17	20	24
Finocchio	70	84	98
Fragola in pieno campo	300	360	420
Fragola in coltura forzata	350	420	490
Insalate in pieno campo (per ciclo)	60	72	84
Insalate in serra (per ciclo)	80	96	96
Melanzana in pieno campo	300	360	420
Melanzana in serra	500	600	600
Melone in pieno campo	60	72	84
Melone semiforzato	80	96	112
Melone forzato	120	144	168
Patate (racc. manuale)	60	72	84
Patate (racc. mecc.)	20	24	28
Peperone in pieno campo	250	300	350
Peperone in serra	350	420	420
Pisello da industria	6	7	8
Pisello proteico	6	7	8

	Pianura	Collina	Montagna
Pisello da consumo fresco rampic.	120	144	144
Pomodoro (racc. manuale a sviluppo determinato)	100	120	140
Pomodoro da industria (racc. mecc.)	25	30	35
Pomodoro da mensa in pieno campo (se a sviluppo indeterminato e legato con sostegni/fili)	400	480	560
Pomodoro da mensa in serra	900	1080	1080
Prezzemolo pieno campo (racc. manuale)	85	102	119
Prezzemolo pieno campo (racc. meccanizzata)	29	34	40
Radicchio in pieno campo	85	102	119
Radicchio in serra	110	132	132
Raperonzolo	15	18	21
Ravanello da campo (racc. manuale)	150	180	210
Ravanello in serra	180	216	216
Rucola pieno campo (per ciclo e racc. manuale)	85	102	119
Rucola in serra	110	132	132
Sedano bianco	100	120	140
Sedano verde	80	96	112
Spinaci raccolta manuale	70	84	98
Spinaci pieno campo (racc. meccaniz.)	10	12	14
Zucchino	80	96	112
Zucche alimentari e ornamentali	25	30	-
<b>PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE (f)</b>	Pianura	Collina	Montagna
ACHILLEA meccanizzata	43	50	50
ACHILLEA manuale	92	108	108
ALTEA meccanizzata	78	92	92
ALTEA manuale	131	154	154
AMAMELIDE manuale	98	115	115
ANETO (FOGLIE-SEME) meccanizzata	41	48	48
ANETO (FOGLIE-SEME) manuale	85	100	100
ANICE VERDE meccanizzata	10	12	12
AVENA SOMMITA' meccanizzata	10	12	12
ARONIA manuale	60	70	80
BARDANA meccanizzata	78	92	92
BARDANA manuale	131	154	154
BASILICO meccanizzata	41	48	48
BASILICO manuale	85	100	100
BERBERIS manuale	98	115	115
BIANCOSPINO manuale	98	115	115
BORRAGINE manuale	281	331	331
CALENDULA manuale	281	331	331
CAMOMILLA ROMANA manuale	98	115	115
CARDIACA meccanizzata	43	50	50

	Pianura	Collina	Montagna
CARDIACA manuale	92	108	108
CARDO MARIANO manuale	281	331	331
CELIDONIA meccanizzata	43	50	50
CELIDONIA manuale	92	108	108
CICORIA meccanizzata	78	92	92
CICORIA manuale	131	154	154
CORIANDOLO meccanizzata	10	12	12
DRAGONCELLO meccanizzata	43	50	50
DRAGONCELLO manuale	92	108	108
ECHINACEA meccanizzata	78	92	92
ECHINACEA manuale	131	154	154
ELICRISO meccanizzata	43	50	50
ELICRISO manuale	92	108	108
ENULA meccanizzata	78	92	92
ENULA manuale	131	154	154
ERISIMO meccanizzata	41	48	48
ERISIMO manuale	85	100	100
ESCOLZIA meccanizzata	41	48	48
ESCOLZIA manuale	85	100	100
FINOCCHIO meccanizzata	10	12	12
FIORDALISO manuale	281	331	331
FRAGOLA DI BOSCO (FOGLIE) meccanizzata	43	50	50
FRAGOLA DI BOSCO (FOGLIE) manuale	92	108	108
FUMARIA meccanizzata	41	48	48
FUMARIA manuale	85	100	100
GALEGA meccanizzata	43	50	50
GALEGA manuale	92	108	108
GINKGO manuale	98	115	115
GIRASOLE (PETALI) manuale	281	331	331
GRINDELIA manuale	281	331	331
IPERICO meccanizzata	43	50	50
IPERICO manuale	92	108	108
IRIS meccanizzata	78	92	92
IRIS manuale	131	154	154
ISSOPO meccanizzata	43	50	50
ISSOPO manuale	92	108	108
LAVANDA meccanizzata	43	50	50
LAVANDA manuale	92	108	108
LEVISTICO meccanizzata	43	50	50
LEVISTICO manuale	92	108	108
LINO meccanizzata	10	12	12
Luppolo (compresa essiccazione)	75	70	70
Luppolo : essiccazione	22	22	22
MAGGIORANA meccanizzata	41	48	48
MAGGIORANA manuale	85	100	100

	Collina	Pianura	Montagna
MAIS STIGMI manuale	281	331	331
MALVA meccanizzata	41	48	48
MALVA manuale	85	100	100
MARRUBIO meccanizzata	43	50	50
MARRUBIO manuale	92	108	108
MELILOTO meccanizzata	43	50	50
MELILOTO manuale	92	108	108
MELISSA meccanizzata	43	50	50
MELISSA manuale	92	108	108
MENTA meccanizzata	43	50	50
MENTA manuale	92	108	108
NOCE (MALLO) manuale	98	115	115
OLIVELLO SPINOSO	60	70	80
ONONIDE SPINOSA meccanizzata	78	92	92
ONONIDE SPINOSA manuale	131	154	154
ORIGANO meccanizzata	43	50	50
ORIGANO manuale	92	108	108
ORTICA meccanizzata	43	50	50
ORTICA manuale	92	108	108
ORTICA RADICE meccanizzata	78	92	92
ORTICA RADICE manuale	131	154	154
PAPAVERO (PETALI) manuale	281	331	331
PARTENIO meccanizzata	43	50	50
PARTENIO manuale	92	108	108
PASSIFLORA meccanizzata	69	81	81
PASSIFLORA manuale	92	108	108
PIANTAGGINE meccanizzata	69	81	81
PIANTAGGINE manuale	92	108	108
PILOSELLA meccanizzata	69	81	81
PILOSELLA manuale	92	108	108
PSILIO meccanizzata	10	12	12
RIBES (GEMME E FOGLIE) manuale	98	115	115
ROMICE meccanizzata	78	92	92
ROMICE manuale	131	154	154
ROSA CANINA manuale	98	115	115
ROSMARINO meccanizzata	43	50	50
ROSMARINO manuale	92	108	108
RUTA manuale	98	115	115
SALVIA meccanizzata	43	50	50
SALVIA manuale	92	108	108
SAMBUCO manuale	98	115	115
SANTOREGGIA meccanizzata	69	81	81
SANTOREGGIA manuale	92	108	108
SENAPE meccanizzata	10	-	-
SOLIDAGO meccanizzata	43	50	50

	Pianura	Collina	Montagna
SOLIDAGO manuale	92	108	108
SPIREA meccanizzata	43	50	50
SPIREA manuale	92	108	108
TARASSACO meccanizzata	78	92	92
TARASSACO manuale	131	154	154
TIGLIO (FIORI) manuale	98	115	115
TIMO meccanizzata	69	81	81
TIMO manuale	92	108	108
TIMO SERPILLO manuale	98	115	115
VALERIANA meccanizzata	78	92	92
VALERIANA manuale	131	154	154
VERONICA meccanizzata	69	81	81
VERONICA manuale	98	115	115
VITE ROSSA (FOGLIE) manuale	98	115	115
Zafferano	280	280	280
<b>ARBOREE**</b>			
Actinidia	60	72	84
Albicocco	60	72	84
Castagneto da frutto con vendita della produzione	-	35	40
Castagneto da frutto con essiccazione (metodo tradizionale) e vendita della produzione		50	55
Ciliegio	90	108	126
Ciliegio in serra	110	132	132
Cotogno	55	66	77
Fico	35	42	49
Frutteto misto****	50	55	60
Gelso (frutti del)	40	40	40
Goji	400	400	-
Kaki	35	42	49
Melo	55	66	77
Melograno	35	42	-
Noce	21	25	29
Nocciolo	40	48	56
Pero	55	66	77
Pesco (comprese le nettarine)	65	78	91
Susino	55	66	77
Vite senza cantina	40	48	***
Vite con cantina A	(b)	(b)	***
Vite con cantina B	(b)	(b)	***
Aceto balsamico DOP (1000 litri di giacenza in botte)	4	4	***
Aceto balsamico IGT (1000 litri di prodotto imbottigliato) (g)	b)	b)	***
Olivo	50	60	70
Vivaio frutticolo C c) f)	250	300	350
Vivaio frutticolo D (d) f)	300	360	420

	Pianura	Collina	Montagna
Vivaio ornamentale C c) f)	220	264	308
Vivaio ornamentale D (d) f)	300	360	420
Vivaio di piante ornamentali da esterno c) f)	100	108	126
Vivaio di piante ornamentali da esterno (d) f)	110	120	140
Vivaio in serra (per 1000 mq) C c) f)	80	96	96
Vivaio in serra (per 1000 mq) D (d) f)	100	120	120
Fiori in pieno campo f)	200	240	280
Fiori in serra f)	400	480	560
Prato da zolla	20	22	24
Piccoli frutti f)	400	480	560
Pioppo	5	6	6
Pioppo da biomasse	5	6	6
bambù energetico/da legno	5	6	-
bambù gigante per germogli	100	100	-
Impianto coltivazione arboreti da legno E (e)	6	8	8
Bosco permanente (taglio ceduo anni 25-30) (*)	18	25	25
Cura e manutenzione delle superfici boscate (*)	1	2	2
(*) si considerano solo le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio o manutenzione			
Tartufaia controllata	5	5	5
Tartufaia coltivata	20	25	30
<b>ALLEVAMENTI</b>		TUTTE LE ZONE	
<b>Bovini da latte:</b>		giornate/capo	
<b>Vacche</b>			
Allev. Tradiz. A stabulaz. Fissa con <20 capi		12	
Allev. A stabulaz. Fissa meccanizz.		4,8	
Allev. A stabulaz. Libera		3,2	
<b>Manze e manzette</b>			
Allev. Tradiz. A stabulaz. Fissa con < 20 capi		3	
Allev. A stabulaz. Fissa meccanizz.		1,2	
Allev. A stabulaz. Libera		0,8	
<b>Vitelli fino a 6 mesi</b>		-	
Allev. A stabulaz. Libera		1,2	
Allev. A stabulaz. Fissa		1,6	
Allev. A stabulaz. Fissa meccanizz.		0,8	
Allev. A pascolo		1	
<b>Bovini da carne:</b>			
<b>Vacche</b>			
Allev. A stabulaz. Libera		2	
Allev. A stabulaz. Fissa		4	
Allev. A stabulaz. Fissa meccanizz.		2,4	
Allev. A pascolo		1,5	

		TUTTE LE ZONE	
		giornate/capo	
<b>Vitelli fino a 6 mesi</b>			
Allev. A stabulaz. Libera		1,2	
Allev. A stabulaz. Fissa		1,6	
Allev. A stabulaz. Fissa meccanizz.		0,8	
Allev. A pascolo		1	
<b>Vitelloni 6-12 mesi</b>			
Allev. A stabulaz. Libera		2	
Allev. A stabulaz. Fissa		2,4	
Allev. A stabulaz. Fissa meccanizz.		1,2	
Allev. A pascolo		1,5	
<b>&gt; 1 anno</b>			
<b>Macello</b>			
Allev. A stabulaz. Libera		1,10	
Allev. A stabulaz. Fissa		2,8	
Allev. A stabulaz. Fissa meccanizz.		1,6	
Allev. A pascolo		1	
<b>&gt;1 anno</b>		-	
Allev. A stabulaz. Libera		0,95	
Allev. A stabulaz. Fissa		2,4	
Allev. A stabulaz. Fissa meccanizz.		1,6	
Allev. A pascolo		1	
<b>&gt; 2 anni</b>			
<b>Macello</b>			
Allev. A stabulaz. Libera		2	
Allev. A stabulaz. Fissa		3,6	
Allev. A stabulaz. Fissa meccanizz.		2,4	
Allev. A pascolo		1,2	
<b>&gt;2 anni</b>		-	
<b>Allevamento</b>		-	
Allev. A stabulaz. Libera		2,4	
Allev. A stabulaz. Fissa		3,2	
Allev. A stabulaz. Fissa meccanizz.		1,6	
Allev. A pascolo		1,5	
<b>Tori</b>		-	
Allev. A stabulaz. Libera		1,6	
Allev. A stabulaz. Fissa		4	
Allev. A stabulaz. Fissa meccanizz.		2,4	
Allev. A pascolo		1	
<b>Equini:</b>			
<b>Equini fino a 6 mesi:</b>			
Stabulaz. Fissa		6	

		TUTTE LE ZONE	
		giornate/capo	
Stabulaz. Libera		1,5	
Stabulaz. Da sella		7,5	
<b>Equini &gt; a 6 mesi:</b>			
Stabulaz. Fissa		8	
Stabulaz. Libera		2	
Stabulaz. Da sella		10	
<b>Suini</b>			
Verri -		0,3	
Scrofe (fino a 200) – presenza annuale		1,00	
Scrofe (oltre 200) – presenza annuale		0,6	
Lattonzoli (100 capi) – alimentazione automatica – a ciclo		4,5	
Lattonzoli (100 capi) – alimentazione manuale – a ciclo		9,0	
Magroni - alimentazione manuale – a ciclo		0,25	
Magroni – alimentazione automatica – a ciclo		0,12	
Suini da ingrasso fino a 2000 capi - alimentazione manuale		0,30	
Suini da ingrasso fino a 2000 capi - alimentazione automatica		0,15	
		giornate/capo	
Suini allevamento intensivo da ingrasso: >2.000 <6.000 (per ciclo)		0,12	
Suini allevamento intensivo da ingrasso: >6.000 per ciclo		0,10	
		Giornate/capo	
Camelidi		1	
Lumache		Giornate a mq	
		25	
		Giornate/capo	
Ovini-Caprini:			
Allevamento estensivo		1	
Allevamento specializzato latte	Mungitura meccanica	Mungitura manuale	
	3	6	
<b>Avicoli:</b>			
		giornate/100 capi	
Galline ovaiole per 100 capi		2	
Pollastre per cento capi		1	
Polli allevamento tradizionale (no autoconsumo)		2	
<b>Polli: allevamento intensivo ciclo 50 gg</b>		<b>0,05</b>	
<b>Polli: allevamento intensivo ciclo superiore 80 gg</b>		<b>0,1</b>	
Tacchini (per cento capi)		0,12	
Altri volatili		0,24	

<b>Conigli</b>			
Ciclo chiuso	Giornate/50 fattrici	20	
Solo ingrasso	Giornate/1000 coniglietti	6	
<b>Struzzi</b>			
<u>Allevamento a ciclo chiuso</u> (riproduttori con incubazione ed ingrasso)		giornate/capo 4	
<u>Allevamento di riproduttori</u> (+ vendita di pulcini entro i 7 giorni o di uova)		1,5	
Allevamento di riproduttori (+ vendita di pulcini entro 3 mesi)		2,2	
		giornate/capo	
Allevamento per solo ingrasso pulcini		1	
<b>Api</b>			
Api stanziali		giornate/alveare 1	
Api nomadi (con verifica modulo di accompagnamento con indicazione NOMADISMO generati dalla BDN Apicoltura)		2	
<b>Bachi da seta</b>			
Bachi da seta		Giornate/per 670 kg. di bozzoli 60	
<b>Pesce</b>			
Trota		giornate/tonnellata 40	
Anguille 85		85	
Carpa e Pesce Gatto 35		35	
		Giornate/100.000 capi	
Specie ornamentali		40	
		Giornate/per tonnellata di mitili	
<b>Allevamento molluschi</b>		3,3	
	Ore per ettolitro di prodotto finito		
Produzione birra		3	
** Ci si riferisce generalmente al periodo di piena produzione. Nel caso di arboreti in fase di impianto e/o di allevamento, il montante delle giornate/ettaro riferito alla specie in esame viene diminuito di un valore scelto in un range tra il -40 ed il -60%			

<p>*** Nel caso in cui la vite sia presente anche in questa fascia geografica il numero di giornate a cui fare riferimento è uguale a quello previsto per la collina</p>
<p>**** Si intende orto misto o frutteto misto una superficie minima condotta superiore a 500 mq ed in presenza di diverse colture orticole/frutticole. E' ammissibile solo in presenza di fatture di vendita o connessa a denuncia IVA. Per colture con superficie superiore a 1.000,00 mq, si dovrà fare riferimento alla coltura di riferimento</p>
<p>(a) il valore resta uguale poiché, aumentando la fascia altimetrica, aumentano i tempi di lavoro ma diminuiscono gli sfalci</p>
<p>(b) cantina A &lt; 50.000 litri di vino: si aggiungono 20 giornate lavorative per ettaro al valore di base della vite senza cantina</p>
<p>cantina B &gt; 50.000 litri di vino: si aggiungono 15 giornate lavorative per ettaro al valore di base della vite senza cantina</p>
<p>(c) vivaio C: ad alta intensità produttiva con attrezzature di elevato livello tecnologico</p>
<p>(d) vivaio D: meno intensivo e meno tecnologicamente avanzato (per es. un'azienda familiare)</p>
<p>(e) Impianto coltivazione arboreti da legno: il fabbisogno delle giornate/ettaro viene valutato limitatamente ai primi 5 anni di coltivazione</p>
<p>f) i valori sono riferiti a situazioni in presenza di effettiva commercializzazione, pari almeno alle specie presenti sul 20% della superficie dedicata a vivaio/serra/floricoltura/piccoli frutti. In assenza di significativa commercializzazione le giornate sono ridotte del 70%</p>
<p>g) si farà riferimento ai dati dichiarati all'organismo di Certificazione.</p>

### 1. *Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda*

Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene determinato sulla base della tabella, stabilita a livello regionale per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento e in funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo. L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (ULU), pari a 225 giornate/anno di 8 ore. Tale valore potrà essere debitamente integrato con l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica per **le sole attività di pernottamento, alloggio, agricampeggio, ippoturismo, e somministrazione pasti**, come quantificato nella deliberazione regionale n. 987 dell'11 luglio 2011, e comunque nei limiti fissati dalla specifica autorizzazione Comunale a seguito di presentazione di SCIA – Segnalazione Certificata d'Inizio Attività.

#### 1.1 Ubicazione dei terreni

L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale, è stata suddivisa in tre fasce altimetriche, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base delle curve di livello delle due quote:

- d) zona di pianura (quota <100 m);
- e) zona di collina ( $100\text{ m} \leq$  quota <600 m);
- f) zona di montagna (quota  $\geq$  600 m).

Ai fini dell'utilizzo delle Tabelle di fabbisogno della manodopera, l'azienda si considera ricadente in una delle tre fasce altimetriche con riferimento a quella su cui insiste la prevalenza della SAU aziendale.

#### 1.2 Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità colturali

Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture può richiedere variazioni sui valori previsti dalla tabella di Richiesta di manodopera nei seguenti casi:

- a) Agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le norme previste dal Reg. (CE) 834/2007, sia in fase di conversione che certificabili, si può applicare, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di manodopera fino ad un massimo del 30 %, ad esclusione:
  - a.1) dei cereali autunno-vernini;
  - a.2) dei prati e delle colture foraggere o comunque destinate alla produzione di foraggi;
- b) Zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche sottoposte alle norme previste dal Reg. (CE) 1804/99 e successive modifiche, si può applicare un aumento della richiesta di manodopera fino ad un massimo del 10%;

- c) Frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica una riduzione da un minimo del 40 % a un massimo del 60 %.

### 1.3 Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità aziendali

La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione vegetale o animale e le peculiarità gestionali possono determinare sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli appezzamenti, ed in base al livello di automazione nella gestione degli allevamenti.

Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda in aggiunta all'adeguamento di cui al punto 1.2., quali:

- a) livello di meccanizzazione e automazione: è un parametro che definisce una riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va da un minimo di 0% ad un massimo di -20%. Il valore verrà scelto in maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente: percentuali sempre più basse (cioè valori negativi crescenti) in presenza di un'elevata intensità tecnologica e viceversa. Come è evidente più elevata è la dotazione meccanica di un'azienda, il ricorso al contoterzismo o l'automazione delle operazioni di gestione, tanto più si restringono i tempi di lavoro. Per colture arboree (ad esempio viti e pescheti) ed allevamenti altamente meccanizzati e/o automatizzati sul singolo indirizzo produttivo potrà essere attribuita una riduzione massima del 30%

In particolare si intendono allevamenti altamente meccanizzati e/o automatizzati, gli allevamenti con ad esempio presenza di autoalimentatori, robot spazzatrici, tappetini sostitutivi della paglia, robot di mungitura, "lettiere evolute", o altre sistemi automatizzati che riducono la necessità di utilizzo di manodopera;

- b) gestione dell'azienda: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attività non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, etc.). Sulla base del minore o maggiore intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attività, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un massimo di + 15%;
- c) lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto (compreso attività molitoria della propria produzione): è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa dedica a dette attività connesse. Sulla base del minore o maggiore impegno che ciascuna impresa dedica a tali attività, ove non già incluse nelle specifiche voci della Tabella di manodopera, il montante finale di giornate lavorative necessarie in

azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +0% ad un massimo di + 10%.

- d) soccida: in presenza di soccida, sulla base degli animali coinvolti nella soccida e sulla base della gestione e dell'organizzazione derivante dagli accordi di soccida il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà ridotto per il soccidario attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un massimo di + 15%. Tale percentuale potrà essere attribuita al soccidante, ove compatibile con l'attività esercitata, da intendersi quale attività organizzativa e gestionale dell'allevamento.

Al soccidante, potranno essere attribuite una percentuale di ore, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un massimo di + 15%.

#### 1.4 Procedimento applicativo della tabella di Richiesta di manodopera

La sequenza per il calcolo della Richiesta di manodopera è di seguito riportata:

- a) il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti caratteristiche:
- a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le varie tipologie di produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alle lettere a) e c) del punto 1.2.;
  - a.2) tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 1.2.;
- b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si individua nella tabella di Richiesta di manodopera, sulla base delle rispettive unità di misura. Nel caso di particolari tipologie produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica istruttoria;
- c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi, alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;
- d) si applicano i coefficienti di correzione alle superfici delle colture riportate alle lettere a) e c) del punto 1.2. ed agli allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;
- e) la somma dei montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo determina un unico valore complessivo che viene corretto successivamente con gli indici di cui al punto 1.3;
- f) il numero di giornate così ottenuto, eventualmente integrato con le giornate derivanti dall'esercizio dell'attività agrituristica, **con riferimento alle attività di solo pernottamento, alloggio, agricampeggio, ippoturismo, e somministrazione pasti di**

cui al primo capoverso del presente punto 1., deve essere diviso per 225 al fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione dell'azienda in esame.

### ***L'identificazione del reddito nella persona fisica***

La definizione di reddito da lavoro è da ricondurre al concetto più esteso di reddito complessivo da lavoro.

Tale parametro costituirà la base di riferimento per verificare se il reddito da attività agricola sia almeno pari al 50% del reddito complessivo da lavoro.

Per il riconoscimento della qualifica di IAP operante nelle zone svantaggiate i requisiti relativi al tempo ed al reddito sono ridotti al 25%.

Tale incidenza deriva dal rapporto fra il reddito derivato dall'attività agricola e il reddito globale da lavoro:

$$\text{RAGR} / (\text{RAGR} + \text{RLA} + \text{RLD} + \text{RA})$$

Laddove:

RAGR: Reddito da attività agricola

RLA: Reddito da lavoro Autonomo

RLD: Reddito da lavoro dipendente

RA: Altri redditi assimilabili a lavoro

Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a:

- 0,50 per le aziende ricadenti in zone normali;
- 0,25 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate.

Per la quantificazione del reddito derivato da attività agricola (RAGR), si dovrà fare riferimento al valore della produzione aziendale dell'anno, desumibile dal valore della contabilità IVA.

Pertanto, si dovrà fare riferimento alle componenti positive di reddito evidenziate nella dichiarazione IVA relativa all'annualità coinvolta, acquisendo pertanto il volume d'affari, ove sono esposte tutte le operazioni attive effettuate dal contribuente (imponibili, non imponibili o esenti), ovvero tutte le operazioni che concorrono alla formazione del "volume d'affari". Analoga verifica dovrà essere compiuta per le componenti passive, acquisendo il valore indicato nella sezione "Totale degli acquisti ed importazioni".

**Il calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola dovrà tenere anche conto delle voci di reddito riferibili alle attività di impresa (ad esempio agriturismo con reddito non determinato forfaitariamente, allevamento eccedentario, fotovoltaico, biogas) e che sono riconducibili ad attività previste dall'art. 2135 del codice civile, identificabili nei quadri della dichiarazione IVA, così come previsti dalla normativa fiscale.**

Dalle operazioni passive andranno scorporate le eventuali spese riferite ad investimenti per beni strumentali (non considerando eventuali fatture connesse a leasing).

In particolare, rientrano tra i beni strumentali tutti quei beni **materiali** e **immateriali** (es. attrezzature, impianti, marchi, brevetti) che le imprese e i professionisti utilizzano per svolgere la propria attività, regolarmente fatturati. Sono pertanto da intendersi tali solo i beni ad utilità ripetuta, essenziali per l'esercizio dell'impresa.

Alla differenza tra attivo e passivo, si andranno a sommare:

- eventuali contributi pubblici di sostegno al reddito agricolo (identificabili come PAC, indennità compensative), secondo il principio di cassa;
- eventuali contributi pubblici di sostegno al reddito agricolo, connessi ad interventi a supporto dell'agricoltura biologica e integrata, secondo il principio di cassa, nel limite del valore del

volume d'affari evidenziato (al netto della vendita di beni strumentali) nella dichiarazione IVA di riferimento all'annualità coinvolta. Per gli imprenditori in regime di esonero il valore di raffronto sarà desunto dalla documentazione fornita, come esplicitato successivamente;

- eventuali somme connesse a calamità naturali (sia da assicurazione che da contributo di cui al D. Lgs. 102/2004), secondo il principio di cassa;
- nel caso di soccida monetizzata, si farà riferimento ai dati desumibili da ricevute e cessioni di denaro, effettuate secondo la normativa della tracciabilità dei flussi finanziari vigente;
- eventuali prestazioni di servizi, ovvero voci di reddito riconducibili all'attività agricola (quale agriturismo, fotovoltaico, biogas, purchè **connessi all'attività agricola**), facendo riferimento ai dati evidenziati nel quadro di riferimento della denuncia dei redditi.

Per quanto riguarda i soggetti facenti parte della compagine sociale:

- soci di società di persone: la quota di reddito da attribuire a ciascun socio di società di persone è identificato dalla rispettiva quota di partecipazione agli utili, nella misura stabilita dagli atti societari trascritti nei pubblici registri (articolo 5, comma 2 del TUIR).

Non sono ammissibili eventuali riconoscimenti derivanti da pattuizioni non formalizzate.

Il valore degli utili riconosciuti dovrà essere attestato dalla delibera di distribuzione degli utili o dalla certificazione degli utili o dalla documentazione fiscale vigente per l'anno di riferimento: la documentazione citata dovrà essere allegata all'istanza di riconoscimento, quale elemento di identificazione dei redditi attribuibili al richiedente la qualifica.

- amministratori di società di capitali: per i compensi si farà riferimento ai dati societari (atto costitutivo, atti di nomina o assembleari).

In particolare, il reddito riconosciuto all'amministratore dovrà essere determinato sulla base dei compensi e delle remunerazioni stabiliti con delibera assembleare o con provvedimento dell'eventuale Consiglio di amministrazione o comunque risultante dalla documentazione fiscale dell'amministratore medesimo.

- nelle società cooperative, per il socio amministratore il reddito da attività agricola è costituito dal compenso ottenuto all'interno della società come amministratore, Inoltre, considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 3 aprile 2001, n. 142, il reddito attribuibile al socio lavoratore potrà essere determinato sulla base dell'attività di lavoro subordinato o autonomo da questi svolta in favore della società (i cui proventi danno origine a reddito d'impresa). Resta salvo il rispetto di quanto previsto dalla lettera c), comma 3, dell'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004 e ss.mm.ii., in merito alla necessaria coesistenza della qualità di socio e di amministratore in capo al richiedente ai fini del riconoscimento della qualifica di IAP.

In presenza di eccezionali condizioni debitamente documentate, tali da determinare un valore finale negativo (a titolo esemplificativo: ingenti investimenti aziendali, acquisto di beni strumentali, situazioni contingenti di mercato), in grado di distorcere l'informazione riguardo al reddito prodotto dall'attività agricola, l'Amministrazione, su richiesta dell'interessato e a seguito di opportune verifiche, può tener conto di dette particolari circostanze al fine della verifica del requisito del reddito di lavoro.

Eventuali altri redditi saranno valutati secondo le indicazioni fiscali vigenti per i rispettivi redditi.

Sono esclusi dalla presentazione del modello unico i produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000,00 euro, sempre che non abbiano rinunciato al regime di esonero contemplato all'art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.

A tal proposito, si precisa che all'imprenditore agricolo in regime di esonero ed operante in zona normale non può essere riconosciuta la qualifica di IAP. Sarà tuttavia possibile presentare un'istanza

di riconoscimento “in assenza dei requisiti”, purché transiti nel regime ordinario e ad acquisisca requisiti reddituali richiesti entro tre anni dalla presentazione della domanda.

Possono, invece, essere riconosciuti IAP gli imprenditori in regime di esonero operanti in zona svantaggiata: in tal caso il reddito deve essere attestato da idonea documentazione fiscale che permetta la verifica del reddito agricolo.

L'imprenditore si considera operante in zone svantaggiate quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale cui fa riferimento l'imprenditore ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50% della SAU aziendale è inserita all'interno dell'area svantaggiata.

In particolare dovranno essere presentate fatture e bollette doganali o comunque documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta dal soggetto (quali autofatture di vendita, fatture d'acquisto, etc.).

L'attività agricola può riguardare sia la produzione che il mantenimento della superficie.

## ***Attività agricole: Temi specifici***

### **Soccida di animali**

Tra i vari contratti associativi presenti nell'ambito agricolo, trova ancora ampia diffusione la soccida.

In particolare, come disciplinato dall'articolo 2170 e seguenti del cod. civ., la soccida di animali ricorre allorché due soggetti, il soccidante e il soccidario, si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

In tal senso, all'atto della consegna degli animali dovrà essere redatto il verbale di inizio ciclo a cui seguirà, al termine del ciclo di allevamento, il verbale di fine ciclo, con la stima finale degli accrescimenti determinata sulla base delle movimentazioni rilevabili dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 18bis del D.P.R. 600/72. La differenza fra stima iniziale e stima finale determinerà la misura dell'accrescimento, che verrà suddivisa fra i due contraenti secondo le proporzioni definite nel contratto stesso, tenuto conto anche della tabella di conversione.

Il contratto di soccida non deve **mai** prevedere che il prezzo di vendita sia definito già nel contratto di soccida, senza riferimento al valore di mercato del momento dell'avvenuta vendita.

La previsione di un compenso fisso evidenzia, invece, un contratto d'opera o di appalto, estranei all'ambito agricolo, essendo venuto meno uno dei principali rischi di impresa in capo al soccidario, quale l'"esposizione al mercato".

In tal senso va qualificato come appalto o prestazione d'opera e non come soccida il contratto con il quale un allevatore si impegna ad allevare animali verso un corrispettivo predeterminato.

E' ammissibile un riparto degli accrescimenti commisurato al peso raggiunto degli animali alla fine del ciclo e indicizzato mediante una formula predeterminata al valore del mangime fornito dal soccidante (ex indice di conversione). A tale formula le parti fanno spesso espressamente riferimento nei documenti allegati al contratto di soccida.

Una variante della soccida è la cosiddetta soccida monetizzata: con la quale il soccidante provvede a vendere sul mercato tutti i capi oggetto del contratto versando al soccidario la parte in denaro a questi spettante, nella misura prevista dal verbale di fine ciclo.

In questo caso, non avendo il soccidario provveduto alla vendita diretta dei capi, la corresponsione del denaro a fine ciclo dal soccidante al soccidario non rientra tra le operazioni soggette ad IVA (si vedano in tal senso la Circolare Ministeriale n. 32 del 27 aprile 1973 e la Risoluzione Ministeriale n. 504929 del 7 dicembre 1973).

Ad una diversa conclusione si perverrà qualora il soccidario provveda a vendere direttamente i capi di sua spettanza emettendo regolare fattura (in tal senso Corte di Cassazione sentenza n. 2326 del 6 giugno 2023).

Tanto premesso, ai fini del riconoscimento della figura di IAP:

- nel caso di soccida con vendita diretta della propria quota di riparto da parte del soccidario, si farà riferimento alle operazioni soggette ad IVA intercorse nell'anno di riferimento, relative alla soccida, se identificata come agraria;

- nel caso di soccida monetizzata, si considereranno i dati desumibili da verbali di fine ciclo, ricevute e cessioni di denaro effettuate secondo la normativa della tracciabilità vigente.

Nel caso in cui il richiedente abbia stipulato un contratto di soccida, all'istanza di riconoscimento della qualifica di IAP dovrà essere allegata una copia del contratto, dovranno inoltre essere associate posizioni BDN coerenti nonché aggiornata la sezione "Animali" del fascicolo anagrafico.

### **Soccida vegetale**

Ai sensi dell'art. 33 comma 2 bis del TUIR, sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b, ovvero la produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste.

### **Equidi**

Nell'ambito delle attività che coinvolgono i cavalli occorre distinguere varie tipologie di attività:

- ✓ di allevamento inteso come accrescimento dei cavalli;
- ✓ di addestramento dei cavalli alle corse, trotto o altri sport ippici;
- ✓ di pensionato per cavalli di proprietà di altri;
- ✓ di ippoturismo.
- ✓ di maneggio inteso come scuola o esercitazione di equitazione

Tra quelle sopra elencate, solo l'attività di allevamento di animali equini (cavalli, muli, asini, bardotti) costituisce attività agricola principale, alla luce di quanto disposto dall'articolo 2135, primo comma, del Codice civile. Le restanti attività su elencate, ad eccezione dell'attività di maneggio (sempre esclusa dal novero delle attività di cui all'art. 2135 c.c.) se svolte congiuntamente a quella di allevamento possono essere ritenute attività agricole "connesse"; le predette attività potranno essere svolte singolarmente o congiuntamente tra loro purché mantengano un carattere di accessorietà e strumentalità rispetto all'attività di allevamento, che deve restare prevalente.

Se svolte singolarmente o in concomitanza fra loro senza l'allevamento non possono essere considerate attività agricole: in assenza di tale vincolo di connessione dette attività non potranno, pertanto, essere considerate attività agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c.

Per valutare la prevalenza dell'attività connessa rispetto a quella principale di allevamento occorre prendere in considerazione il numero di capi destinati all'attività connessa rispetto a quelli in allevamento.

L'**attività di addestramento** degli animali per rientrare nel perimetro applicativo di cui all'articolo 2135 c.c., deve porsi in rapporto di strumentalità o complementarità rispetto all'allevamento, rapporto che sussiste allorché essa costituisca solo l'ultimo segmento dell'allevamento finalizzato alla vendita dei cavalli allevati dall'imprenditore agricolo.

Solo nella fase successiva, quando i puledri, raggiunta la maturità, vengono ceduti alle scuderie e, previa selezione, avviati all'esercizio agonistico, sotto la guida di istruttori specializzati, si configura una attività di natura commerciale: infatti in questo caso sono richieste al titolare dell'impresa specifiche competenze tecniche (funzionali alla preparazione e all'addestramento dei cavalli) e apposite attrezzature che esulano dalla disponibilità dell'allevatore e dalla potenzialità del fondo.

Sulla base di quanto precedentemente indicato, e secondo le ordinarie conoscenze veterinarie gli equini si intendono:

- sino a 2 anni di età corrispondenti alla fase di allevamento;
- dai 2 ai 4 anni in presenza di capi in allevamento, connessi ad attività di addestramento
- oltre i 4 anni, se non in presenza di attività riproduttiva definita secondo le ordinarie indicazioni veterinarie, risultano esclusivamente destinati alle attività ippiche.

Sono da intendersi comunque collegati all'attività agricola capi di razze autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione con codice di allevamento regionale e iscritti nei libri genealogici/registri delle rispettive razze oggetto d'intervento (EQUINI: Cavallo Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido, Cavallo Bardigiano, Cavallo del Ventasso, Cavallo appenninico, Cavallo del Delta. ASINI: Asino Romagnolo) connessi a specifici impegni previsti dagli interventi di cui SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità, ancorché superino i valori precedentemente indicati.

La scuderia di cavalli si considera attività imprenditoriale commerciale in quanto rappresenta una attività economica destinata al mercato e organizzata in maniera tale da consentire potenzialmente uno scambio di utilità: la gestione della scuderia richiede infatti competenze tecniche che ne escludono la riconducibilità all'ambito agricolo (preparazione, selezione, avviamento dei cavalli alle competizioni sportive). I premi al traguardo sono inoltre da considerare componenti del reddito di impresa e non sono riconducibili al reddito agrario.

L'**attività di maneggio**, pertanto, non può essere considerata attività agricola connessa e il reddito derivante dal suo svolgimento deve essere considerato "reddito da lavoro extra-agricolo".

Riguardo all'attività di maneggio, sempre più spesso ci si trova di fronte a promiscuità fra allevamenti di cavalli e attività di maneggio svolte o direttamente dall'allevatore o tramite Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D).

Qualora l'attività di maneggio sia svolta da una ASD è opportuno che, seppur con il medesimo codice stalla, vi siano due registri di carico e scarico ben distinti nonché strutture separate o comunque strutturate in maniera tale da riuscire a differenziare i cavalli di proprietà dell'allevatore (o a pensionato) da quelli utilizzati dall'ASD.

Qualora l'attività di maneggio sia svolta direttamente dall'allevatore occorre effettuare il confronto fra il reddito ricavato dall'attività agricola di allevamento di equidi e quello ricavato dal maneggio.

Per quanto riguarda l'**ippoturismo**, si precisa che ove tale attività rientri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della L.R. 31 marzo 2009, n. 4 nelle attività agrituristiche, è da intendersi in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura. E' da considerarsi invece fornitura di servizio, l'attività di ippoturismo esercitata al di fuori delle prescrizioni di cui alla citata L.R. 4/2009.

L'attività identificabile quale "**pensione**" per equidi rientra tra "le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente

impiegate nell'attività agricola esercitata" purché effettuata in effettiva connessione, anche con riferimento ai numeri di animali coinvolti.

Le attività di addestramento, pensionato e ippoturismo (quest'ultima attività in assenza di attività agrituristica), se svolte in maniera esclusiva non possono essere considerate connesse, anche se ci si trova in presenza di agricoltori che coltivano fondi agricoli ma non possiedono un allevamento di cavalli: il reddito generato da tali attività è da considerarsi "reddito da lavoro extra-agricolo", in conformità a quanto previsto dall'articolo 56bis del TUIR.

### **Florovivaismo**

L'attività di florovivaismo rientra nell'alveo dell'art. 2135 del c.c. ove vi sia uno sviluppo biologico delle piante.

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 228/2001 gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Pertanto tutta l'attività svolta in tale area, ai sensi di quanto dispone l'art. 4 del D. Lgs. n. 228 del 2001, deve essere strettamente connessa e coerente con la destinazione agricola, con la conseguenza che la superficie di vendita al dettaglio deve sempre avere ad oggetto la vendita di prodotti connessi all'attività agricola, in quanto attività di completamento della principale attività produttiva agricola.

Non risultano pertanto ammissibili prodotti estranei all'attività agricola, qualitativamente e quantitativamente; la commercializzazione dei prodotti agricoli, oppure la fornitura di beni connessi a tali attività deve rispettare le stesse regole che la ammettono: altre attività prettamente commerciali (pur essendo potenzialmente attinenti), devono fare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Tale fattispecie risulterebbe in contraddizione con la destinazione agricola dell'area e con una liberalizzazione di attività commerciale non autorizzata, in un'impresa agricola.

In altri termini si segnala come la pur ampia facoltà dell'imprenditore agricolo di vendere direttamente i propri prodotti sul territorio nazionale non possa che svolgersi nell'ambito dei confini stabiliti dalle discipline tipiche dei diversi settori interessati, con ciò intendendosi che la libertà dell'imprenditore agricolo deve necessariamente essere esercitata all'interno del quadro legislativo in vigore (D. Lgs. 228/2001 e D. Lgs. 114/1998): la connessione, in altri termini deve essere oggettivamente coerente con l'attività agricola "essenziale".

Con riguardo alla possibilità di porre in vendita beni complementari e accessori a quelli dell'azienda agricola, ma non provenienti dal settore agricolo (quali forbici, gnomi, arredi o folletti, etc.), la vendita è consentita qualora si tratti di prodotti i cui materiali di composizione sono stati ottenuti dall'utilizzazione di risorse proprie dell'azienda agricola. E' inoltre ammessa la vendita di beni strettamente collegati e complementari ai prodotti agricoli posti in vendita (quindi terriccio e vasi funzionali all'invaso e al trasporto delle piante, etc.).

## Agroenergia

L'art. 1, comma 910, della L. 208/2015 prevede che: “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”, ad esclusione delle fonti idriche ed eoliche.

Affinché l'impresa possa essere riconosciuta agricola, i requisiti sono di due diversi ordini:

- a) prevalenza della materia prima di produzione propria;
- b) cessione di energia rispetto a tutta l'attività dell'impresa.

Sia per la ditta individuale che per la società, per verificare la sussistenza della condizione della prevalenza, resta valido il criterio enunciato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 2002 che postula un confronto quantitativo fra i prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola principale e i prodotti acquistati da terzi.

Per quanto riguarda il punto b), si può fare riferimento alla Circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia delle Entrate, relativa agli aspetti fiscali della produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche derivanti prevalentemente da prodotti del fondo.

La circolare infatti ribadisce che l'imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135, è colui che svolge le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, nonché le attività connesse, ovvero, quelle attività svolte dal medesimo soggetto che si pongono in un rapporto di **effettiva relazione e coerenza con l'attività agricola principale**: in particolare si ricorda che il comma 423 della legge finanziaria 2006 ha ampliato la categoria delle attività agricole connesse di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, riconducendo tra le stesse anche le produzioni, tra l'altro, di energia elettrica e calorica derivanti da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.

In linea generale, prosegue sempre la circolare, il requisito della prevalenza risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento dell'attività connesse ed ottenuti direttamente dall'attività agricola svolta nel fondo, risultano prevalenti, ossia superiori, rispetto a quelli acquistati presso terzi.

Nel caso in cui i beni raffrontati non siano omogenei, rendendo impraticabile un confronto quantitativo, si applicherà il criterio del valore, dato dal rapporto tra il valore normale dei prodotti ~~agricoli~~ ottenuti dall'attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Il requisito della prevalenza si considera in tal caso soddisfatto quando il valore dei prodotti propri è superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti di terzi (cfr. circolari 14 maggio 2002 n. 44 e 15 novembre 2004 n. 44).

Laddove non sia possibile effettuare un confronto in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione economica (come nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza potrà essere riscontrata effettuando una comparazione “a valle” del processo produttivo dell'impresa, tra l'energia derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi.

Il principio della connessione con l'attività agricola è stato ulteriormente ribadito dalla Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 66 del 2015, ha stabilito che anche per la produzione di energia fotovoltaica debba farsi riferimento al criterio di prevalenza individuato dall'art. 2135 c.c., in

quanto ad assumere rilevanza “è il fondo, quale risorsa primaria dell’impresa agricola che, anche quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, deve comunque risultare normalmente piegato nell’attività agricola”

In merito al fotovoltaico, l’art. 1, comma 910, della L. n. 208/2005 stabilisce che la produzione e cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche sino a 260.000 kWh anno identificano attività connesse ex art. 2135 c.c..

Da un punto di vista fiscale restano ancora applicabili le disposizioni di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate 32/E/2009 che hanno individuato alcuni requisiti in presenza dei quali la produzione di energia possa considerarsi connessa all’attività agricola.

Più specificamente, le indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria possono essere così riassunte:

1. la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva si considera in ogni caso connessa all’attività agricola;

2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:

a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;

b) il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;

c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola. Ad esempio, nel caso l’imprenditore abbia installato un impianto di potenza pari a 1 MW (1000 KW), dovrà coltivare almeno 80 ettari di terreno:  $1000 \text{ KW} - 200 \text{ KW (franchigia)} = 800 \text{ KW}$   $800 : 10 = 80$

Per effetto delle modifiche apportate al comma 423 della L. 266/2005 (la c.d. Legge finanziaria per il 2006), a mezzo del comma 910 della L. 208/2015 (la c.d. Legge di bilancio per il 2016), la produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica da parte degli imprenditori agricoli “ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sino a 260.000 kWh anno” costituisce un’attività connessa ai sensi dell’articolo 2135, comma 3, cod. civ. e si considera produttiva di reddito agrario”.

In assenza dei requisiti suindicati e di quanto in particolare previsto dalla citata circolare n. 32/E del 2009, l’attività agroenergetica dovrà essere considerata attività principale e non attività meramente connessa.

### **Attività cinotecniche**

L’attività cinotecnica è definita dalla L. n. 349/1993 “*Norme in materia di attività cinotecnica*” come “l’attività volta all’allevamento, alla selezione e all’addestramento delle razze canine”.

Ai sensi dell'art. 2 della legge citata "*Norme in materia di attività cinotecnica*" essa rappresenta a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto. In tal caso i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, sono considerati imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

Il D.M. 28 gennaio 1994, integrativo della legge sopracitata, specifica altresì che non possano essere considerati imprenditori agricoli "gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità".

Dal punto di vista **reddituale**: la prevalenza dei redditi originati dalla cinotecnica sugli altri redditi di natura non agricola comporta la riconducibilità dell'attività in questione nel novero delle attività agricole.

Il rispetto dei predetti parametri conferisce all'attività cinotecnica natura agricola sempreché l'imprenditore curi il ciclo biologico dei cani.

Le attività cinotecniche devono inoltre conformarsi alle disposizioni regionali in materia di tutela del benessere animale (di cui alla L.R. 17 febbraio 2005, n. 5) nonché, per la selezione delle razze canine, alle disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

L'ENCI provvede all'emissione e alla stampa del certificato genealogico (pedigree) che sarà spedito all'allevatore o alla Delegazione ENCI di competenza territoriale del nuovo proprietario del cucciolo.

Il certificato genealogico dovrà indicare:

- i dati anagrafici e identificativi del cane (razza, nome, sesso, data di nascita, colore del mantello, microchip);
- il numero d'iscrizione ad uno dei Registri di cui si compone il Libro genealogico;
- la genealogia del cane (genitori, nonni, bisnonni e trisnonni);
- chi, tra gli antenati, è stato campione di bellezza o di lavoro in Italia o all'estero e ha conseguito risultati in prove, brevetti, selezioni e/o è stato sottoposto a controlli sanitari per le displasie.
- i dati anagrafici del proprietario e dell'allevatore;
- i diversi passaggi di proprietà del cane. Un cane sprovvisto di pedigree emanato dall'ENCI non può essere considerato un "cane di razza", anche se morfologicamente simile. ~~Per la legislazione italiana~~ La vendita di cani proposti come "di razza", senza che questa qualità sia attestata dal pedigree, è vietata dal Decreto Legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992.

Gli esercenti le attività in questione sono tenuti a mantenere i cani nelle migliori condizioni di benessere e salute attraverso adeguate cure, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di benessere degli animali.

Per completezza si precisa che ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Chi esercita le attività economiche, anche aventi natura agricola, riguardanti animali da affezione deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività, indicando la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività.

Si rileva, infine, che secondo la normativa vigente, i cuccioli non possono essere consegnati prima di 60 giorni di vita e dopo i sette anni di età è opportuno ottenere un certificato veterinario di idoneità alla riproduzione; è anche opportuno che una fattrice, a salvaguardia del suo benessere, non abbia più di cinque cucciolate nell'arco della sua vita.

Anche per l'attività in argomento, si effettuerà la verifica della prevalenza di redditi agricoli (definiti secondo la norma fiscale) rispetto ad eventuali redditi extragricoli.

### **La Compartecipazione**

La compartecipazione è il contratto con il quale un imprenditore agricolo (concedente) mette a disposizione un fondo per coltivarlo insieme ad un altro imprenditore (compartecipante), allo scopo di dividere i prodotti ottenuti. Si tratta dunque di un contratto associativo.

Trattasi di un negozio giuridico atipico, cioè non disciplinato in modo organico dalle leggi dello Stato. L'unico riferimento normativo si rinviene nella L. n. 203/1982 "Norme sui contratti agrari".

Tale contratto rappresenta una forma congiunta di esercizio dell'attività agricola, in base alla quale due imprenditori agricoli si accordano per svolgere una coltivazione a carattere stagionale avvalendosi dei fattori produttivi apportati da ciascuno.

Nel contratto di compartecipazione prevale dunque l'elemento di cogestione dell'attività rispetto alla pura prestazione lavorativa.

Quanto all'oggetto del contratto, esso deve riguardare una singola coltura stagionale e non, invece, la generica coltivazione di un determinato appezzamento di terreno.

L'inizio del contratto coincide di solito con la messa a disposizione del terreno al compartecipante. Il contratto avrà una durata corrispondente al **ciclo culturale del prodotto stagionale oggetto della coltivazione, inferiore all'anno.**

In questa tipologia contrattuale la titolarità del diritto reale o di altro diritto personale di godimento sul fondo permane in capo al concedente in quanto detto contratto produce tra le parti effetti giuridici meramente obbligatori, consistenti nella coltivazione di una determinata coltura stagionale al fine della successiva attribuzione al compartecipante di una quota ideale di prodotto.

A titolo esemplificativo, non è valido un contratto di compartecipazione che preveda non già la coltivazione stagionale inferiore all'anno, ma il mero pascolamento, non essendo neppure presente una causa del negozio giuridico (poiché in questo caso si potrebbe ricadere nella diversa ipotesi di vendita di erba regolata dal medesimo art. 56 della L. n. 203/1982).

Saranno valorizzate quale compartecipazione solo le posizioni correttamente gestite in Anagrafe delle aziende agricole: a tal fine si ribadisce che rientrano nella fattispecie solamente i contratti di durata **inferiore all'anno.**

Si evidenzia che il parametro relativo al tempo sarà riparametrato ed attribuito proporzionalmente alle effettive attività svolte, sia in capo al proprietario che al compartecipante.

### ***Controlli di mantenimento requisiti***

Nel sistema informatico IAP-WEB è stata implementata una procedura estrazione del campione da sottoporre annualmente a controllo, gestibile da ciascun Ufficio competente a livello territoriale che opererà nel rispetto delle seguenti modalità:

- il campione da sottoporre a controllo è individuato nella percentuale del 5%, con arrotondamento all'unità superiore, delle certificazioni rilasciate entro il quarto anno antecedente l'estrazione;
- l'estrazione di un'istanza presentata da una persona fisica che ha apportato la qualifica ad una società equivale ad una doppia estrazione (della persona fisica e della società) ai fini della costituzione del campione. Lo stesso principio si applica nel caso in cui venga estratta una domanda di riconoscimento presentata da una società;
- il campione sarà individuato sulla base di un elenco unico delle certificazioni rilasciate dal quarto anno antecedente l'estrazione;
- la domanda di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale a fini edilizi (sia per la richiesta del permesso di costruire che per l'esonero dagli oneri di urbanizzazione) comporterà l'attribuzione di una classe di rischio doppia rispetto alle altre richieste;
- il campione estratto dovranno addizionarsi è integrato automaticamente dalle le istanze rispetto alle quali sia sorta in fase istruttoria la necessità di una verifica d'ufficio e, viceversa, espungersi le posizioni che siano già state sottoposte ad un precedente controllo su impulso di altre amministrazioni.

Al fine di raggiungere la massima efficacia nei controlli si ritiene opportuno avviare l'estrazione successivamente al 30 ottobre di ogni anno, periodo in cui le scritture contabili di tutte le aziende, in qualsiasi forma esse siano costituite, sono già concluse.

Il sorteggio del campione sarà documentato con apposito verbale, redatto dall'Ufficio competente a livello territoriale.

### **Effettuazione del controllo**

L'Ufficio deputato al controllo sul campionamento verificherà:

1. **che l'impresa nella quale opera il soggetto certificato** eserciti ancora l'attività agricola;
2. che sia soddisfatto il **requisito del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola**: si procede ad accertare che la documentazione a disposizione consenta l'identificazione delle colture condotte e degli allevamenti. A tal fine si potrà fare riferimento, a titolo di esempio, ai dati desumibili dal Piano Colturale Unico (PCU), dalla Banca Dati Animali, dai dati desumibili dall'UMA, etc.

Si dovrà inoltre verificare che dalla documentazione fiscale disponibile della persona fisica certificata IAP non emergano altre attività lavorative o periodi lavorativi attribuibili ad attività extragricole non dichiarati dall'interessato.

Sarà altresì necessario valutare la permanenza delle condizioni di maggior favore accordate alle imprese che operino in zone svantaggiate;

3. che sia soddisfatto il **requisito del reddito globale da lavoro**: a tal fine si esamineranno la documentazione fiscale (sia del soggetto fisico certificato che della eventuale Società), le compensazioni al reddito desumibili dalla banca dati AGREA, nonché gli eventuali redditi

extragricoli entro i limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 99/2004, secondo le modalità evidenziate all'Allegato 4.

La documentazione fiscale analizzabile sarà quella valida nel periodo di estrazione del campione che, in caso di evoluzione normativa frattanto intervenuta, potrebbe anche divergere da quella richiesta in sede di presentazione dell'istanza.

Sarà necessario, nei casi dubbi, verificare la permanenza delle condizioni di maggior favore per le zone svantaggiate di montagna ai fini della certificazione IAP;

4. **Per le società** la presenza nella denominazione o ragione sociale della dicitura "Società Agricola" nonché la previsione espressa nell'oggetto sociale statutario dell'esclusivo svolgimento di attività agricola di cui all'articolo 2135 del c.c.; previsione che deve trovare riscontro nell'attività effettivamente svolta. Dovranno essere inoltre verificati eventuali mutamenti nella compagine sociale o nella composizione dell'organo amministrativo tali da comportare la perdita dei requisiti. Qualora sia venuta meno la persona fisica che ha conferito la qualifica dovrà essere accertata la sua tempestiva sostituzione.

Verrà altresì accertato il rispetto di quanto disposto dall'art.1, comma 3-bis, del D.lgs. n. 99/2004, come disciplinato dalle Indicazioni Operative di cui all'Allegato 1.

Non sarà invece oggetto di controllo la capacità professionale, ad eccezione dei casi in cui si ravvisino condizioni anomale in fase di riconoscimento della qualifica di IAP.

Nel caso sia stato rilasciato un certificato IAP relativo ad una nuova domanda presentata dal medesimo soggetto già sorteggiato nel corso dell'anno, il controllo si considererà positivo, senza avviare verifiche ulteriori nel corso di detto anno. Verrà comunque predisposto verbale di avvenuto controllo. Resta inteso che per gli anni successivi la suddetta certificazione rientrerà nella normale procedura di campionamento.

Dovranno essere comunque analizzate e valutate eventuali situazioni connesse a eventi calamitosi, eventi catastrofali o avversità che possano avere compromesso i valori reddituali aziendali negli anni oggetto di verifica.

#### **Procedimento amministrativo connesso**

Ai sensi dell'art. 7, 1° comma, L. n. 241/90, a seguito dell'estrazione del campione dovrà essere data comunicazione di avvio del procedimento, così come della conclusione.

Nel caso in cui si dovessero verificare anomalie dalle quali emerge il mancato mantenimento dei requisiti, dovranno essere avviate le procedure di "avvio di procedimento sfavorevole" di cui all'art. 10bis della L. n. 241/1990 e sarà adottato un provvedimento di avvenuta decadenza.

#### **Separazione delle funzioni**

Per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa nonché per prevenire eventuali fenomeni corruttivi, si dispone, ove possibile, che il controllo sia affidato ad un soggetto diverso da colui che ha istruito la domanda per la certificazione IAP.

Il tecnico preposto al controllo richiederà al beneficiario la documentazione necessaria per il suo corretto espletamento e se lo ritiene opportuno provvederà anche ad una visita in situ.

Del complesso delle operazioni di controllo svolte sarà redatto e sottoscritto apposito verbale a cura del tecnico incaricato.

Il responsabile del procedimento amministrativo procede:

- ✓ Nel caso in cui il controllo si sia negativamente concluso, a comunicarne l'esito all'Agenzia delle Entrate, al Comune e all'INPS competente per la revoca delle eventuali agevolazioni concesse.
- ✓ alla comunicazione di chiusura del controllo al beneficiario, informandolo dei relativi esiti.
- ✓ Ad evidenziare le risultanze dei controlli sull'applicativo IAP-WEB.

I Settori competenti sono inoltre tenuti a procedere ai controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nell'istanza e, ove si riscontrassero dichiarazioni mendaci, a disporre la sospensione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c) della L.R. 15/2021.

---

---

